

Tares: le novità apportate dalla legge di stabilità 2013

Varese, 27/03/2013
Stefano Baldoni



Indice delle principali novità

Legge 228/2012 art. 1, c. 387

- LA MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE
- LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- LA DICHIARAZIONE
- NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- LE SCADENZE DI VERSAMENTO PER IL 2013
- L'ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE: REGOLE PER IL 2013

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- *A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni*
(art. 14, comma 1, D.L. 201/2011, modificato dall'art. 1, comma 387, lett. a, L. 228/2012)

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- Decorrenza dal 01/01/2013
- Operante in tutti i comuni del territorio italiano
 - Anche nei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
- Duplice funzione
 1. Copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
 2. Copertura dei costi relativi ai **servizi indivisibili** dei comuni
- Sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il finanziamento del servizio rifiuti (*art. 14, comma 46, D.L. 201/2011*)

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO – FONTI NORMATIVE

- **Fonti normative principali**
 - Art. 14 D.L. 201/2011
 - Art. 1, commi 161-170, L. 296/2006
 - DPR 158/99 (in via transitoria)
 - Art. 52 D.Lgs 446/97
- **Fonti normative generali**
 - L. 212/2000 (Statuto del contribuente) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 472/97 – 471/97 (Sanzioni tributarie) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso –*no per tariffa patrimoniale*
 - Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005)

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- **ELIMINAZIONE DI TUTTI I PRELIEVI ESISTENTI**
 - *A decorrere dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006 sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".*
(art. 14, comma 46, D.L. 201/2011)

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- **PRELIEVI VIGENTI NEL 2012 PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI**
 - TARSU (D.Lgs. 507/93)
 - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TIA 1 (art. 49 D.Lgs 22/97-DPR 158/99)
 - TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE – TIA 2 (art. 238 D.Lgs 152/2006)

Prelievi eliminati con decorrenza 01/01/2013

- **PRELIEVI VIGENTI NEL 2012 ELIMINATI DAL 2013**
 - ADDIZIONALE COMUNALE EX ECA (*RDL 2145/1937 – L. 1346/61 – art. 3, c. 39, L. 549/95*)

fi ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- **PRELIEVI ELIMINATI DAL 2012**
 - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI (art. 195, c. 2, let. e, D.Lgs 152/06)

- **PRELIEVI CONFERMATI NEL 2013**
 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALE (art. 19 D.Lgs 504/92)

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

1. TARSU

- Presunta mancanza norme di disciplina (problema risolto dal D.Lgs 23/2011)
- Applicabilità criteri metodo normalizzato

2. TIA1

- Abrogazione norma istitutiva
- Incertezza sulla natura del prelievo
- Applicabilità o meno dell'IVA

3. TIA2

- Inapplicabilità norma istitutiva
- Applicazione provvisoria in base a DPR 158/99
- Problema natura giuridica: la norma interpretativa del DL 78/2010

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tarsu: mancanza norma di disciplina

- **Tesi dell'obbligatorietà del passaggio a TIA**
 - Mancata estensione al 2011 della norma dell'art. 1, comma 184, lett. a) della L. 296/06
 - Art. 1, comma 184, lett. a) della L. 296/06: *Nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs 152/06....il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato per l'anno 2007 e per **gli anni 2008 e 2009***
 - Mancanza norme di legge che legittimano applicazione tarsu-tia1
 - abrogazione del D.Lgs 507/93 ad opera dell'art. 49 del D.Lgs 22/97
 - Abrogazione del D.Lgs 22/97 ad opera del D.Lgs 152/06

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tarsu: mancanza norma di disciplina

▪ **Tesi della persistenza della Tarsu-Tia1**

- Art. 238 del D.Lgs 152/2006: *fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti*
- La disposizione si riferisce non solo ai regolamenti statali ma anche a quelli comunali
- Finalità dell'art. 1, comma 184: Divieto di passaggio da un sistema all'altro voluto dal legislatore per evitare modifiche al regime già operante per evitare ulteriori incertezze applicative (parere DPF del 19/03/2007)
- Illogicità della disposizione dell'art. 5, comma 2 quater, del DL 208/2008 (passaggio facoltativo a Tia2)

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tarsu: mancanza norma di disciplina

- **Tesi della persistenza della Tarsu-Tia1**
 - Disposizione di abrogazione della Tarsu abrogata prima che producesse effetti
 - Art. 49 D.Lgs 22/97: abrogazione della tarsu dalla fine del periodo transitorio
 - Periodo transitorio (DPR 158/99) scaduto dopo l'entrata in vigore dell'art. 238 D.Lgs 152/2006 di abrogazione del D.Lgs 22/97
 - **Confermato**
 - *Circolare IFEL del 28/12/2010*
 - *Circolare Ministero dell'Economia del 11/11/2010*
 - *Corte dei Conti, pareri Lombardia n. 803/2010, Campania n. 40/2009*
 - *Corte Conti Lombardia, delibera n. 21/2011*

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tarsu: mancanza norma di disciplina

- **Tesi della persistenza della Tarsu-Tia1**

- **Definitiva conferma della vigenza della tarsu**

Sino alla revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tarsu e la tariffa di igiene ambientale (TIA1). Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale

Art. 14, comma 7, D.Lgs 14/03/2011, n. 23

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: natura del prelievo

- Tesi della natura tributaria
 - Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009
 - Ordinanza Corte Costituzionale n. 300/2009
 - Corte di Cassazione, sentenza n. 17256/2007
 - Corte di Cassazione, sentenze n. 3158/2008-5298/2009
 - Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. n. 14903/2010
- Tesi della natura non tributaria
 - Circolare Ministero dell'Economia del 11/11/2010

I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: natura del prelievo

- Posizione del MEF – Circolare 11/11/2010
 - TIA1 natura non tributaria
 - Interpretazione del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate (circ 111/1999, ris. 25/2003 e 250/2008)
 - Prelievo analogo alla TIA2 poiché quest'ultimo disciplinato dalle norme della TIA1 (art. 5, c. 2 quater DL 208/08)
 - Art. 14 DL 78/2010: dà nuova veste giuridica alla TIA2 e anche alla TIA1 (*non appare razionale dato che i due prelievi sono regolati dalle stesse fonti normative attribuire natura giuridica diversa*)
 - I Comuni che oggi applicano la TIA1 in concreto già adottano il regime di TIA2, senza bisogno di alcuna innovazione regolamentare, salvo che non si voglia esplicitare in modo formale l'adozione della TIA2
 - Criticità
 - Palese contrasto con l'interpretazione della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione
 - TIA1 e TIA2 non sono la stessa cosa: la coincidenza delle fonti normative applicative non può renderle coincidenti, tenuto conto che diverse sono le norme istitutive
 - Il fatto che la TIA2 sia disciplinata dalle stesse norme della TIA1 dovrebbe far ritenere al contrario che la TIA2 abbia la stessa natura della TIA1
 - Criticità della norma interpretativa del DL 78/2010
 - Posizione dell'Agenzia delle Entrate sull'assoggettamento ad IVA della TIA1 mutata (interpello n. 954-227/2010)

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: natura del prelievo

- Enti in regime di TIA1: scelte operative
 - Persistenza della natura tributaria del prelievo: sentenza Corte Cost. 238/2009
 - Applicabilità delle norme regolamentari tipiche dei tributi
 - Non applicazione dell'IVA: rischio contenzioso
 - Adozione interpretazione MEF:
 - Devono considerarsi già passati a TIA2
 - L'entrata ha natura non tributaria
 - Applicabilità dell'IVA
 - Possibilità di non modificare i regolamenti, considerando applicabile il DPR 158/1999 o di fare adeguamento formale

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: rimborsi iva

- Non applicabilità sulla TIA in quanto tributo
 - Superamento del precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 25/E del 05/02/2003 e n. 250/E del 17/06/08)
 - Confermato dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello
- Tesi contraria: persistenza dell'iva
 - Circolare FederAmbiente
 - La pronuncia della Corte Costituzionale è una pronuncia di rigetto e come tale non vincolante per i giudici
 - Corte di Cassazione, ordinanza n. 13894/2009
 - Argomentazione a contrario dell'art. 6, comma 13, della L. 133/1999
 - Sentenza Commissione tributaria regionale della Toscana n. 27/13/2010
 - Imposta dovuta quando il servizio è svolto in regime di impresa
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare del 11/11/2010

fi I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: rimborsi iva

Richieste di rimborso degli utenti (10 anni)

Rivolte al Comune (rapporto di rivalsa) e non all'erario (manca il rapporto d'imposta)

Soluzioni per il recupero dell'iva pagata dal Comune verso l'erario

Emissione di nota di credito

Limite annuale stabilito dall'art. 26 del DPR 633/72

Rimborso da dichiarazione (art. 30 DPR 633/72)

Riguarderebbe solo il credito e NON tutta l'iva pagata

Richiesta di rimborso ex art. 21 D.Lgs 546/92

Applicabile anche all'IVA (Cassazione, sentenza n. 30499/2008)

Da presentare entro 2 anni dal pagamento: possibile eccezione di decadenza da parte dell'Agenzia delle Entrate

I REGIMI DI PRELIEVO VIGENTI NEL 2012: QUESTIONI APERTE

Tia1: rimborsi iva

Emendabilità delle dichiarazioni fiscali in favore

Rischio rettifica IVA detratta

- *Non spetta il rimborso IVA da parte dell'Erario se il destinatario della fattura ha detratto l'iva (Cassazione, sentenza n. 4020 del 04/03/2012). Il rimborso è subordinato alla prova di avere eliminato il rischio di danno per l'Erario.*

fi SITUAZIONE DEI REGIMI DI PRELIEVO

<i>Regime 2011</i>	<i>Possibili scelte 2012</i>	<i>Fonti normative</i>	<i>Criticità</i>
TARSU	CONFERMA TARSU PASSAGGIO A TIA2	D.Lgs 507/93 Art. 238 D.Lgs 152/06 D.Lgs 23/2011 Art. 5, c. 2 quater, DL 208/08 Dpr 158/99	Risolta mancanza supporto normativo Natura patrimoniale Assoggettamento IVA Dubbi norma interpretativi
TIA1	CONFERMA TIA1 PASSAGGIO A TIA2	Art. 238 D.Lgs 152/06 D.Lgs 22/97 Dpr 158/99 Art. 238 D.Lgs 152/06 Art. 5, c. 2 quater, DL 208/08 Dpr 158/99	Supporto normativo Incertezza natura Assoggettamento IVA Dubbi norma interpretativi

fi Eliminazione addizionale ex ECA

• DUBBI SULL'APPLICABILITA' A TARSU E TIA

- La sussistenza dell'addizionale negli anni 2009 e seguenti
 - Abrogazione del RDL 2145/1937 ad opera del DL 200/2008?
 - Soppressione della norma cancellata dalla legge di conversione (L. 9/2009 – voce 21467)
 - Vigenza confermata
 - dall'art. 3, c. 39, L. 549/95, che ne devolve il gettito ai comuni
 - dall'art. 11, c.1, del D.Lgs 23/2011 che la abrogava dal 2014 (entrata in vigore imposta municipale secondaria)
 - soppressione operata solo dal 2013 ad opera dell'art. 14, c. 46, D.L 201/2011
 - Applicabilità dell'addizionale ex eca anche nel caso di riscossione diretta della tarsu (*Corte Conti Lombardia, parere n. 146/2009*)

fi NATURA E STRUTTURA DEL PRELIEVO

•CARATTERE BINOMIO

- 1° COMPONENTE: **TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

- Natura: tributaria – tassa

TASSE: Controprestazioni di un servizio speciale

Divisibile

Individualizzabile

Erogato dietro richiesta del soggetto privato

Diverse dal prezzo pubblico perché:

Non è collegata a servizi tipici dell'impresa commerciale

Di solito sono inferiori al costo

Sono entrate di diritto pubblico e non privato

- Servizio finanziato

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento

fi NATURA E STRUTTURA DEL PRELIEVO

- **CARATTERE BINOMIO**

- 1° COMPONENTE ALTERNATIVA: **TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

- Natura: patrimoniale – tariffa

TARIFFA: Controprestazioni di un servizio speciale

Divisibile

Individualizzabile

Erogato dietro richiesta del soggetto privato

Caratterizzata dalla presenza di un rapporto sinallagmatico

- Servizio finanziato

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento

fi NATURA E STRUTTURA DEL PRELIEVO

• CARATTERE BINOMIO

- 2° COMPONENTE: **TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI DEI COMUNI**
- Natura: tributaria – imposta
 - IMPOSTE: Prelevamento coattivo di ricchezza per finanziare servizi generali
 - Non divisibili
 - Non individualizzabili
 - e la quota di costo non coperta delle tasse dei servizi speciali
 - Commisurate alla capacità contributiva manifestata in modo:
 - Diretto: attraverso il reddito ed il patrimonio
 - Indiretto: attraverso consumi e affari
- Servizio finanziato
 - Servizi indivisibili (pubblica illuminazione, manutenzione strade, polizia locale, ecc.)

fi SOGGETTO ATTIVO

- ***Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo***

(art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

Soggetto attivo

- Comune nel cui territorio insiste

INTERAMENTE

PREVALENTEMENTE

la superficie degli immobili soggetti al tributo

Superficie da considerare al lordo superficie non soggetta (*schema regolamento MEF*)

fi SOGGETTO ATTIVO: CONFRONTO

Soggetto attivo nella tarsu

- Comune tenuto ad istituire la tassa (art. 58 D.Lgs 507/93)
- Per i locali e le aree esistenti sul territorio comunale (art. 62, c. 1, D.Lgs 507/93)

Soggetto attivo nella TIA1

- I comuni devono coprire i costi del servizio mediante istituzione della tariffa (art. 49, c. 1, D.Lgs 22/97)
- Per i locali o aree scoperte esistenti nelle zone del territorio comunale (art. 49, c. 3, D.Lgs 22/97)

Soggetto attivo nella TIA2

- Autorità d'ambito territoriale (art. 238, c.3, D.Lgs 152/06)
- In via transitoria i comuni (art. 5, c. 2 quater, D.L. 208/08)

fi SOGGETTO ATTIVO: CONFRONTO

Differenze rispetto alla TIA2

- Specificazione nel nuovo tributo dell'individuazione del soggetto attivo nel comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto.
- Attribuzione della soggettività attiva al comune
Superamento modello di tariffa di competenza dell'autorità d'ambito



SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEI RIFIUTI: NORME VIGENTI

D.Lgs 152/06: gestione del servizio rifiuti

- Organizzazione del servizio: Autorità d'ambito territoriale ottimale (art. 201 D.Lgs 152/06) competente in base all'ATO individuato dalla Regione
- Gestione del servizio: soggetto gestore individuato con procedura ad evidenza pubblica
- Competenze dei comuni:

Concorrere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di ambito territoriale ottimale

Approvazione dei regolamenti del servizio coerenti con i piani d'ambito

Assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri statali

Continuano nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa sino all'inizio dell'attività del soggetto gestore (art. 198 D.Lgs 152/2006)



SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

D.Lgs 152/06: riscossione del prelievo

- **Prelievo da applicare TIA2**
Eliminato espressamente dall'art. 14 del D.L. 201/2011
- **Determinazione:** Autorità d'ambito
- **Applicazione e riscossione:** Soggetto affidatario del servizio



SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Superamento del modello degli ATO

- **Soppressione:**

Gli ATO rifiuti ed idrici sono soppressi entro il 31/12/2012 (*art. 1, c. 1 quinquies DL 2/2010, prorogato dal DL 225/2010, dal Dpcm marzo 2011 e dall'art. 13, comma 2, D.L. 216/2011*)

Tutti gli atti dagli stessi compiuti dopo tale data sono NULLI

Le regioni devono stabilire entro il predetto termine a chi spettano le relative funzioni



SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 25 D.L. 1/2012: modello gestionale

- Svolgimento servizi pubblici locali a rilevanza economica su ambiti o bacini ottimali individuati dalle Regioni

Art. 34 L. 221/2012: modello gestione e applicazione del prelievo

- Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, della determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e dell'affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali



SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Affidamento ai comuni del servizio e delle entrate relative

- Le nuove funzioni fondamentali dei comuni

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la **riscossione dei relativi tributi** (art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012)

In definitiva: conflitto normativo

- *Sulla funzione di organizzazione del servizio*

Art. 19 D.L. 95/2012 e art. 34 L. 221/2012 (forme associative forme di svolgimento delle funzioni comunali)

- *Sull'applicazione del prelievo*

Art. 34 L. 221/2012: la determinazione delle tariffe spetta agli enti di governo dei bacini sovracomunali

Art. 14 D.L. 201/2012 e art. 19 D.L. 95/2012: tares soggetto attivo il comune

- *Da rilevare che l'art. 34 afferma “per quanto di competenza”*



PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

(art. 14, comma 3, D.L. 201/2011)



PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

POSSESSO – OCCUPAZIONE – DETENZIONE DI
LOCALI
AREE SCOPERTE

- *A QUALSIASI TITOLO*
- *A QUALSIASI USO*
- *PURCHE' SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI*



SOGGETTI PASSIVI

POSSESSORE: colui che esercita un potere di fatto sull'immobile che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali

OCCUPANTE

DETENTORE: colui che dispone di un immobile ben sapendo di non essere titolare di diritti reali sul bene (locatario, comodatario, ecc.)

- *Mera situazione di fatto prescindente dalla titolarità giuridica del bene. (Cassazione n. 13241/2005)*
- *Chiunque disponga a qualsiasi titolo il bene, anche di fatto (Cassazione, ordinanza n. 22895 del 15/11/2011)*



SOGGETTI PASSIVI

POSSESSORE: soggetto passivo quando

- non ha concesso a terzi in uso l'immobile o comunque lo occupa o lo detiene
- in ogni caso in caso di **utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare** (art. 14, comma 6, D.L. 201/2011)

Nella TIA è stato ritenuto illegittimo il regolamento comunale che poneva la soggettività passiva in capo la proprietario nel caso di locazioni di breve durata
(*TAR Toscana, sentenza n. 1162 deò 06/07/2011*)

OCCUPANTE e DETENTORE: soggetti passivi in ogni caso, salvo che non utilizzino temporaneamente l'immobile per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dell'anno solare



SOGGETTI PASSIVI – Responsabilità solidale

Sono **SOLIDAMENTE RESPONSABILI**

- Tutti i componenti del nucleo familiare
- Tutti coloro che usano in comune i locali o le aree
(art. 14, comma 5, D.L. 201/2011)

Centri Commerciali e multiproprietà

Obblighi e diritti in capo ai singoli titolari per i locali e le aree ad uso esclusivo

Solo pagamento a carico dell'amministratore per

Locali comuni

Locali esclusivi

(art. 14, comma 7, D.L. 201/2011)

Sentenza Cassazione n. 19379 del 17/12/2003

-il soggetto gestore di centri commerciali è tenuto non solo al pagamento ma anche all'obbligo di denuncia per le parti comuni

- *La scissione dell'obbligo non consentirebbe allo stesso di far valere presupposti di esclusione ex art. 62*
- *Caso di titolarità di situazione giuridica soggettiva da considerarsi implicita nella titolarità di un'altra espressamente attribuita, a tutela dello stesso soggetto*



PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI NEGLI ALTRI PRELIEVI

TARSU (art. 62, c.2, D.Lgs 507/93)

1. Occupazione o detenzione di

- Locali
- Aree scoperte operative

*Mera situazione di fatto prescindente dalla titolarità
giuridica del bene. (Cassazione n. 13241/2005)*

2. Istituzione ed attivazione del servizio rifiuti

DIFFERENZE

- Previsione della soggettività passiva anche del possessore (in certi casi)
- Non viene più richiesta esplicitamente l'istituzione e l'attivazione del servizio quale presupposto

CONFERMA

- *Assoggettamento al tributo non legato alla produzione effettiva di rifiuti ed all'uso del servizio ma solo alla potenziale fruibilità del servizio*



PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI NEGLI ALTRI PRELIEVI

TIA1 (art. 49, c. 3, D.Lgs 22/97)

- Occupazione o conduzione di
 - Locali
 - Aree scoperte ad uso privato

DIFFERENZE

- Previsione della soggettività passiva anche del possessore (in certi casi) e del detentore

CONFERMA

- *Assoggettamento al tributo non legato alla produzione effettiva di rifiuti ed all'uso del servizio ma solo alla potenziale fruibilità del servizio*



PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI NEGLI ALTRI PRELIEVI

TIA2 (art. 238, c. 1, D.Lgs 152/06)

- Possesso o detenzione di
 - Locali
 - Aree scoperte ad uso privato o pubblico
che producano rifiuti urbani

DIFFERENZE

- Previsione della soggettività passiva anche del possessore (in certi casi) e del detentore
- *Assoggettamento alla TIA2 legato alla produzione effettiva di rifiuti ed all'uso del servizio e non solo alla potenziale fruibilità del servizio*



OGGETTO DEL TRIBUTO: I LOCALI

LOCALI definizione:

- Assente nella normativa
- Criteri di prassi nella tarsu: costruzioni stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l'esterno (in tutti o almeno 3 lati)

LOCALI soggetti:

- qualsiasi posseduto, occupato o detenuto
- insistente in prevalenza sul territorio comunale
- a qualsiasi uso destinato
- suscettibile di produrre rifiuti

Modifica del criterio presente nella tarsu/TIA1:

TARSU: principio generale di tassabilità dei locali/aree con presunzione di produttività di rifiuti per effetto della detenzione o dell'occupazione

- Eventuale non assoggettamento al tributo per impossibilità di produrre rifiuti aveva natura di esenzione con onere a carico del contribuente (art. 62, comma 2, D.Lgs 507/93)



OGGETTO DEL TRIBUTO: I LOCALI

TIA1: *principio generale di tassabilità dei locali/aree con presunzione di produttività di rifiuti per effetto della detenzione o dell'occupazione*

- Sono soggetti tutti i locali occupati o condotti esistenti sul territorio comunale (art. 49, comma 3, D.Lgs 22/97)

TARES: *rientrano nella definizione di locale imponibile solo i locali **suscettibili di produrre rifiuti***

- I locali che potenzialmente non possono produrre rifiuti paiono ESCLUSI dalla definizione di oggetto imponibile: inversione onere della prova?
- Lo schema di regolamento MEF li definisce “esclusi”, ma prevede oneri con capo al contribuente (dichiarazione, documentazione), come per le ipotesi di “esenzione”

Criterio analogo nella TIA2:

TIA2: sono soggetti al tributo i locali posseduti o detenuti che producano rifiuti urbani (art. 238, comma 1, D.Lgs 152/06)



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE

AREE SCOPERTE definizione:

- Assente nella normativa

le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi (schema regolamento MEF)

- Tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

AREE SCOPERTE soggette:

- qualsiasi posseduta, occupata o detenuta
- insistente in prevalenza sul territorio comunale
- a qualsiasi uso destinata
- suscettibile di produrre rifiuti



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE

AREE SCOPERTE soggette:

- Aree scoperte OPERATIVE: *superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di un'attività economica ed a tal fine utilizzate*
Campeggi, stabilimenti balneari, distributori di carburante, depositi esterni, parcheggi privati, ecc
- Aree PERTINENZIALI di fabbricati diversi dalle case di civile abitazione: *aree destinate durevolmente a servizio o ornamento del fabbricato ai sensi dell'art. 817 cc*
Parcheggi scoperti di clienti e dipendenti, aree a verde ornamentale, ecc.
*NB: lo schema di regolamento MEF cerca di mitigare la loro tassazione stabilendo l'esclusione, in quanto non potenzialmente produttive di rifiuti, **delle aree per la sosta gratuita dei veicoli** (dubbi – disparità trattamento aree a pagamento)*



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

Esclusione: non vi è alcun onere in capo al contribuente trattandosi di fattispecie non rientranti nella definizione di oggetto imponibile

1. Locali/aree NON suscettibili di produrre rifiuti

Analogia con i locali/aree previsti dall'art. 62, comma 2, D.Lgs 507/93. Locali che non possono produrre rifiuti

- per NATURA (luoghi impraticabili, in abbandono, stabilmente muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti)
- per USO a cui sono destinati (Locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell'uomo, locali con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali alla rinfusa o in disuso, aree destinate all'esercizio dello sport, in taluni casi, ecc)
 - Garage soggetti alla tarsu (Cassazione, sentenza n. 11351 del 06/07/2012)
- per le OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA' (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze)



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

Locali/aree NON suscettibili di produrre rifiuti

- Esempi:

Immobili privi di arredo e **contratti di fornitura** di servizi in rete (utenze domestiche)

Immobili privi di arredo e contratti di fornitura di servizi in rete e in assenza di **atti assentivi o autorizzazioni anche taciti** allo svolgimento di attività o di dichiarazioni rese dal contribuente a pubbliche autorità (utenze non domestiche)

Superfici destinate all'esercizio dello sport (eccetto spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ecc)

Locali per impianti tecnologici (cabine ascensore, cabine elettriche, centrali termiche, silos, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazioni, legnaie, fienili e analoghi depositi agricoli)

Immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Aree impraticabili o intercluse

Aree per il mero transito di veicoli e per la sosta gratuita



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

2. Aree comuni condominiali di cui all'art 1117 cod. civ NON detenute o occupate in via esclusiva (*art. 14, comma 4, D.L. 201/2011*)

Tetti, scale, portici, cortili, parti di uso comune, portineria, alloggio del portiere*, lavanderia, riscaldamento centrale, vani ascensori, ecc

Sono tassabili

le parti comuni occupate in via esclusiva

le parti comuni di centri commerciali in quanto non rientranti nella definizione precedente (*CTR Torino, 17 del 24/03/2000*)



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

3. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (*art. 14, comma 4, D.L. 201/2011*)

Aree a servizio o ornamento durevole di case di civile abitazione
(art. 817 c.c. definizione di pertinenza)

- Parcheggi scoperti, giardini e aree a verde, lastrici solari, balconi, verande aperte, ecc.
- Differenze con la Tarsu/Tia1 e Tia2
Sono assoggettate al tributo tutte le
 - AREE SCOPERTE PERTINENZIALI di fabbricati diversi dalle civili abitazioni
 - Aree a verde pertinenza non di civili abitazioni

Tarsu: escluse a norma dell'art. 2 DL 599/1996

Tia1: escluse a norma dell'art. 49, c. 3, D.Lgs 22/97

Tia2: escluse a norma dell'art. 238, c. 1, D.Lgs 152/06



OGGETTO DEL TRIBUTO: AREE SCOPERTE

CONFRONTO TARSU-TIA1-TIA2-TARES

ENTRATA	NATURA USO AREA		TIPOLOGIA AREA		
	USO PRIVATO	USO PUBBLICO	OPERATIVA	PERTINENZA CASE CIV ABITAZIONE	PERTINENZA ALTRI FABBRICATI
TARSU	SI	SI	SI	NO	NO
TIA1	SI	Incerta	SI	NO	NO
TIA2	SI	SI	SI	NO	NO
TARES	SI	SI	SI	NO	SI



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO

Esenzione: onere del contribuente richiederla e dimostrarne di averne diritto

1. Superfici dove si formano di regola **rifiuti speciali** a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*art. 14, comma 10, D.L. 201/2011*)

Onere del soggetto passivo

Dimostrare la produzione di rifiuti speciali (non assimilati) –
come nella TARSU (Cassazione, sentenze n. 18497/2010 –
12773/2009)

Dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente

NON è più richiesta la dimostrazione che il trattamento è
avvenuto a sue spese come invece richiesto dall'art. 62,
comma 3, D.Lgs 507/93

La produzione deve avvenire in modo ordinario (di regola) – *Cassazione,
sentenza n. 13581/2004*



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO

1. Superfici dove si formano di regola **rifiuti speciali**
 - Ipotesi
 - a) Esatta individuazione dei locali e delle aree con produzione esclusiva di tali rifiuti
 - b) Locali-aree con produzione mista
 - IN CASO DI OBIETTIVA DIFFICOLTA' DI DELIMITARE LE SUPERFICI DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI POSSIBILITA' NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI STABILIRE PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PER CATEGORIE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI (art. 14, comma 22, let. d, DL 201/2011)
 - TRATTASI DI MERA FACOLTA' E NON DI OBBLIGO



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO

1. Superfici dove si formano di regola **rifiuti speciali**
 - Confronto con Tarsu-Tia1-Tia2
 - Analoga disciplina nella tarsu
 - Viene solo richiesta in più la presenza di obiettive difficoltà di delimitare le superfici (implicita nella tarsu)
 - Tia1-Tia2
 - Duplice interpretazione

Locali/aree tassabili per intero: i coefficienti di produzione dei rifiuti (Kc e Kd) considerano solo la produttività di rifiuti assimilati rapportata all'intera superficie

Locali/aree detassabili



OGGETTO DEL TRIBUTO: ESCLUSIONI- ESENZIONI

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO

2. Superfici dove si producono in via continuativa e prevalente **sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti**
 - Esempi
 - Superficie per allevamento animali
 - Superfici agricole che producono scarti di terra, paglia, sfalci, potature
 - Parti delle strutture sanitarie che producono rifiuti sanitari
 - Assimilati dallo schema di regolamento MEF all'ipotesi di produzione rifiuti non assimilati (esenzione) anche se più correttamente dovrebbe essere un'esclusione



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Depositi esterni

- Tassabili se produttivi di rifiuti speciali assimilati (*Cassazione, sentenze n. 23453 del 12/11/2007, n. 1853 del 28/01/2008, n. 13851/2004*)

Campeggi

- aree tassabili
 - Piazzole e altre aree scoperte operative
 - Locali coperti (bar, servizi, magazzini, ecc)
 - Parcheggi a pagamento
 - Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali (no nella tarsu-Tia)
 - Viabilità interna (anche pedonali se collegano locali) tassabili se collegano aree tassabili
 - Parcheggi clienti e dipendenti



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Distributori di carburante

aree non tassabili

Aree di manovra - viabilità

Zone produttive di rifiuti speciali non assimilati

Aree recintate escluse dall'uso o impraticabili

Lavaggio (per schema regolamento MEF)

aree tassabili

Locali coperti (bar, servizi, magazzini, uffici)

Area di rifornimento

Autolavaggi (di regola)



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Posti barca

- Porti in concessione a privati (*Cassazione, sent. N. 3829/2009*)

Soggetto al tributo anche lo specchio d'acqua

Definizione di area scoperta

Non ancorato al concetto di terraferma

Individua un presupposto giuridico della tassa superiore rispetto ai fabbricati



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

- Porti in concessione a privati (Cassazione, sent. n. 3829/2009)

Soggetto passivo: concessionario del porto e non il singolo diportista che ha solo un diritto di uso dello spazio senza sottrarre la detenzione al gestore del porto

Irrilevanza ai fini tarsu della natura demaniale (statale) dell'area

E' sufficiente che l'area sia produttiva di rifiuti

Sussistenza dell'obbligo in capo al Comune di raccolta di tutti i rifiuti sul proprio territorio inteso in senso GEOGRAFICO e non alla natura e qualità dei beni immobili compresi

- Porti gestiti dalle autorità portuali (Cassazione, sent. n. 23583/2009)

Competenza esclusiva dell'autorità portuale attivazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel porto (art. 1 DM trasporti 14/11/1994 – art. 6 L. 84/94)



OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Parcheggi esterni in concessione

- Parcheggi su aree dedicate: soggette al pagamento (CTR Lazio, sentenza n. 64/2007)
- “Strisce blu” stradali

Tributo dovuto dal concessionario del servizio in quanto detentore dell'area

Area sottratta all'uso indiscriminato della generalità dei cittadini

Cassazione, ordinanza 21/06/2012, sentenze 15950 e 15851/2011



IL TRIBUTO SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Soggette al tributo tutte le attività economiche potenzialmente produttrici di
rifiuti speciali assimilati agli urbani

Eliminazione della specifica tariffa prevista per i rifiuti speciali assimilati (*art. 14, comma 46, D.L. 201/2011*)



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Definizione di rifiuto (art. 183 D.Lgs 152/2006)

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- INTERPRETAZIONE AUTENTICA

(ART. 14, COMMA 1, dl 138/2002)

SI DISFI: QUALSIASI COMPORTAMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IN MODO DIRETTO OD INDIRETTO, UNA SOSTANZA, UN MATERIALE O UN BENE SONO AVVIATI O SOTTOPOSTI AL RECUPERO O SMALTIMENTO

ABBIA DECISO: VOLONTA' DI DESTINARE AD OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO SOSTANZE, MATERIALI O BENI

ABBIA L'OBBLIGO DI DISFARSI: OBBLIGO DI AVVIARE UN MATERIALE, UNA SOSTANZA O UN BENE AD OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Non sono rifiuti

- Tipologie di materiali previste dall'art. 185 D.Lgs 152/06
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Non sono rifiuti

- Tipologie di materiali previste dal D.Lgs 152/06
- Sottoprodotti (art. 184 bis D.Lgs 156/2006)
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte le seguenti condizioni**:
 - a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- Materie prime secondarie



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Classificazione dei rifiuti (art. 184 D.Lgs 152/2006)

SECONDO L'ORIGINE

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

SECONDO LA PERICOLOSITA'

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI NON PERICOLOSI



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI DOMESTICI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE

RIFIUTI DI QUALUNQUE NATURA GIACENTI SU AREE PUBBLICHE

RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA PARCHI, GIARDINI E AREE CIMITERIALI

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI NON CLASSIFICATI COME SPECIALI

RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI

RIFIUTI DI ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

RIFIUTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO

RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RIFIUTI SANITARI

MACCHINARI E ATTREZZATURE DETERIORATE O OBSOLETEVEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI

COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI

RIFIUTI DALL'ATTIVITA' DI SELEZIONE MECCANICA DEI RIFIUTI URBANI



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa

- **Equiparazione dei rifiuti speciali** agli urbani in base alle caratteristiche tecniche individuate dalla Deliberazione Interministeriale del 27/07/1984 (*art. 60 D.Lgs 507/93*)
- **Assimilazione per legge** di tutti i rifiuti inclusi nel punto 1.1.1 della deliberazione 27/07/1984 (*art. 39 L. 146/1994*)
- **Abrogazione** assimilazione per legge (Legge 128/1998)
- **Assimilazione** operata dai regolamenti comunali sulla base dei criteri statali (*art. 21 D.Lgs 22/97*)

Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da parte dello Stato
(art. 18, comma 2, let. d);

Assimilazione da parte dei Comuni sulla base dei criteri statali (art. 21, c. 2, let. g)

Mancata emanazione dei criteri statali per l'assimilazione

Assimilazione operata dai comuni sulla base dei criteri di cui alla
deliberazione interministeriale 27/07/1984



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa

Nuovi criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 152/2006:

assimilazione operata dai regolamenti comunali sulla base dei criteri statali (*art. 198 D.Lgs 152/2006*)

- 1. Criteri di assimilazione qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato con decreto ministeriale** (*art. 195, c.2, let. e, D.Lgs 152/2006*)

(da emanarsi entro il 13/05/2008 ma non ancora approvato)

- *Limitazioni normative all'assimilabilità dei rifiuti speciali*

Divieto di assimilazione dei rifiuti delle aree produttive, inclusi magazzini ed eccetto uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico

Divieto di assimilazione dei rifiuti delle strutture di vendita con superfici superiori

- *750 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti*
- *450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti*



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa: nuovi criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 152/2006

- Limiti all'assimilazione RIMOSI dall'art. 14, c. 46, D.L 201/2011, con decorrenza dal 06/12/2011
 - Possibilità per il decreto di rendere assimilabili tutti i rifiuti speciali
- 2. Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani operata dai Comuni sulla base dei criteri statali (art. 198, c. 2, let g, D.Lgs 152/2006)**



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa: criteri transitori nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di assimilazione

- Permanenza dei previgenti criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 21/97

Art. 1, comma 184, let. b), L. 296/06: *nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, ..., in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs 22/97*

Art. 265 D.Lgs 152/06: *Tutte le normative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia della raccolta, del trasporto e dello smaltimento restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme di attuazione;*

Art. 264 del D.Lgs 152/06: *i provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/97 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del D.Lgs 152/06.*



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione secondo le norme del D.Lgs 22/97

Necessità dei regolamenti comunali di assimilazione:

DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA' ESPRESSA DEI
RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E' PRESUPPOSTO
NECESSARIO PER L'ASSOGGETTAMENTO ALLA TARSU
DELLE ZONE COMMERCIALI (SENTENZA CASS N.
15856/05-27057/2007)

NECESSITA' DELIBERAZIONE DI ASSIMILAZIONE

RIFERITA AI CRITERI TECNICI DELLA DELIB 27/07/84

CONTENENTE NON SOLO RINVII AI CRITERI GENERALI
MA SPECIFICANDO LE CATEGORIE DI APPARTENENZA
DEI RIFIUTI

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA PARTE DEI COMUNI

QUALITATIVI: scelta della tipologia di rifiuti assimilabili nell'ambito dell'elenco
dettato dal Decreto 27/07/84;

Effetti dell'ampiezza dell'assimilazione

QUANTITATIVI: Limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte
dell'operatore economico per potersi considerare assimilati.



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Assimilazione per quantità: esempio

Assimilati fino che

(Totale rifiuti prodotti) / Superficie < x% Kdmax

Non assimilati per la parte eccedente

Schema regolamento MEF



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Assenza nel regolamento comunale dei criteri QUANTITATIVI:

Cassazione, sentenza n. 9631 del 13/06/2012: illegittimità della delibera di assimilazione che non indica i criteri quantitativi

Cassazione, sentenza n. 21342 del 07/08/2008: Limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell'operatore economico per potersi considerare assimilati.

Critiche all'eccessiva assimilazione da parte dei comuni

Limitazione della concorrenza (Autorità garante concorrenza e mercato, nota del 29/03/2012)

fi L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

IMBALLAGGI (art. 218 D.Lgs 152/06)

Imballaggi primari (imballaggi per la vendita): destinati a costituire l'unità di vendita per il consumatore finale

Imballaggi secondari (multipli): costituiscono nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di prodotti, rimuovibili senza alterare le caratteristiche del prodotto

Imballaggi terziari (per il trasporto): facilitano la manipolazione ed il trasporto dei prodotti

fi L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

NORME PREVISTE DAL D.LGS 22/97

Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari (art. 43, c.2)

Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune (art. 43, c.2)

Divieto di smaltire in discarica rifiuti degli imballaggi (art. 43, c. 1)

NORME PREVISTE DAL D.LGS 152/06

Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari, FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 221, comma 4 (art. 226, c.2)

Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune, NEI LIMITI previsti dall'art. 221, comma 4

Divieto di smaltire in discarica rifiuti degli imballaggi



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Gli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari possono essere

Consegnarli al produttore in un luogo di raccolta concordato

Conferiti IN ALTERNATIVA al servizio pubblico NEI LIMITI DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06
art. 221, comma 4, D.Lgs 152/06



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Effetti tributari

Il divieto di conferimento degli imballaggi secondari e terziari al servizio pubblico dettato dal decreto Ronchi comportava l'impossibilità di assimilare gli imballaggi ai rifiuti urbani SEPPURE con pareri non concordi della cassazione

Le previsioni del codice ambientale aprono all'assimilazione degli imballaggi

Disposizione dell'art. 221, comma 4: possibilità di conferire gli imballaggi secondari e terziari a servizio pubblico nei limiti dei criteri di assimilazione



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Sulla tassazione delle superfici che producono imballaggi secondari o terziari

PRONUNCE NEGATIVE

Comm trib Reg. Sardegna n. 111 del 05/12/2003 – CTR Lombardia 121-2003: non tassabilità dei locali destinati a magazzino se i rifiuti sono solo imballaggi secondari e terziari

Comm Trib reg. Lazio n. 394/2006: non tassabili le superfici produttive di imballaggi terziari

Parere 16/2010 regione Piemonte

Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012

Cassazione, ordinanza 11500 del 09/07/2012

PRONUNCE FAVOREVOLI

Cassazione sent n. 27057/07 – 5257/04:

Assimilabilità imballaggi

Con l'entrata in vigore del D.lgs 22/97 tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali, in presenza di determinate caratteristiche, sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi.

Assimilazione da operare sulla base della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 che includeva gli imballaggi

Come prov. Genova n. 135 del 08/11/2005: tassabilità dei depositi (poco argomentata)



L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012 e ordinanza n. 11500 del 09/07/2012

Divieto di assimilazione

degli imballaggi terziari

degli imballaggi secondari se non è istituita la raccolta differenziata

Applicazione della normativa dei rifiuti speciali

Onere della prova in capo al contribuente nella tarsu

Sentenza riferita agli anni 2000-2002



UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Attività industriali

Soggette al tributo se produttive di rifiuti assimilati agli urbani

Tutti i rifiuti speciali inclusi quelli industriali, ad eccezione di quelli pericolosi, sono suscettibili di assimilazione (*Cassazione, sentenze n. 20646/2007-27057/2007-5909/2010*)

Esclusione solo per le superfici strutturate destinate in maniera ordinaria e prevalente alla formazione di rifiuti speciali non assimilati (*Cassazione 16247/07*)

Soggette alla tassa tutte le altre aree INCLUSE le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti e delle materie (*Cassazione, sentenza n. 23392/2009*)

La delibera di assimilazione legittima l'applicazione del tributo (*Cassazione, sentenza n. 27057/2007*)



UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Attività industriali

Produzione di materiali ferrosi

Assimilabili per la sentenza Cassazione n. 21333/2006

NON assimilabili per la sentenza Cassazione n. 5909/2010 perché
non inclusi nell'elenco delib interm 27/07/1984

Applicabilità del tributo sui depositi di materiali ferrosi (Cassazione,
sentenza n. 749/2010)



UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Destinazione dei rifiuti speciali assimilati

Regime di privativa comunale vigente per la destinazione allo
SMALTIMENTO (art. 198 D.Lgs 152/06)

Possibilità di avvio al RECUPERO in modo autonomo (Art. 23 L.
179/2002)

Effetti tributari

SMALTIMENTO AUTONOMO

Obbligo del versamento della tributo poiché la delibera di
assimilazione costituisce titolo per la riscossione della tassa a
prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo
smaltimento (Cassazione, sentenza n. 17932/2004-27057/2007)

RECUPERO AUTONOMO

Obbligo del versamento del tributo – l'avvio al recupero di rifiuti
assimilati non rileva (Cassazione, sentenza n. 5909/2010 e
627/2012)



UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Diritto alla riduzione nella tarsu (art. 67, c. 2, D.Lgs 507/93
–circ MinFin 111//E-1999)

Determinata dal regolamento comunale

A consuntivo

In base ad un coeff di proporzionalità che tenga conto della %
di rifiuti avviati al recupero sul totale prodotti

Coefficiente di riduzione proporzionale sulla tariffa della tares
(art. 14, c. 18, D.L. 201/2011)

CESSIONE A TERZI

Irrilevante anche se per reimpiego produttivo (Cassazione,
sentenze n. 5909/2007-10797/2010-749/2010)



UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Attività agricole

Soggetti al tributo tutti i locali/aree che possono produrre rifiuti assimilati

Rimesse attrezzi, depositi, locali destinati alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, vivai, serre non a terra, abitazioni rurali

NB: gli scarti vegetali sono rifiuti assimilabili (delib interm 27/07/1984)

Non soggetti i locali/aree

che non possono produrre rifiuti (es silos chiusi)

che producono di regola rifiuti non assimilati (es depositi di sostanze chimiche, diserbanti)

che producono sostanze di scarto che non sono rifiuti (es stalle per le materie fecali, terreni coltivati per gli scarti di terreno – art. 185 D.Lgs 152/2006)

Agevolazioni

Fabbricati rurali abitativi (art. 14, c. 9, D.L. 201/2011) – max 30%



OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E TARIFFA

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

(art. 14, comma 8, D.L. 201/2011)

Obbligazione tributaria annuale autonoma

Effetti sulle sanzioni per omessa denuncia

Commisurazione del tributo sulla base di una **tariffa per anno solare** stabilita a metro quadrato



BASE IMPONIBILE

Base imponibile = superficie dei locali / aree espressa in metri quadrati

Determinazione

1. CRITERI A REGIME

Superficie catastale:

Unità immobiliari a DESTINAZIONE ORDINARIA iscritte o
iscrivibili al catasto urbano

Superficie calpestabile

Unità immobiliari NON a DESTINAZIONE ORDINARIA

Unità immobiliari NON iscritte o iscrivibili al catasto urbano

Aree scoperte

*(art. 14, commi 9-9bis, D.L. 201/2011, come modificati
dall'art. 1, comma 387, lett. b-c, L. 228/2012)*



BASE IMPONIBILE

Determinazione

2. CRITERIO TRANSITORIO

Superficie calpestabile

Unità immobiliari a DESTINAZIONE ORDINARIA iscritte o
iscrivibili al catasto urbano Unità immobiliari NON a
DESTINAZIONE ORDINARIA

Unità immobiliari NON iscritte o iscrivibili al catasto urbano

Aree scoperte

*(art. 14, commi 9-9bis, D.L. 201/2011, come modificati
dall'art. 1, comma 387, lett. b-c, L. 228/2012)*



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Applicazione:

Unità immobiliari

a DESTINAZIONE ORDINARIA (categorie catastali A-B-C)

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

Tutte le unità immobiliari (porzioni di fabbricati o fabbricati o insieme di fabbricati o un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale) **eccetto** (art. 3 DM 28/1998):

Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq

Serre adibite alla coltivazioni sul suolo naturale

Vasche per acquacoltura o di accumulo di acqua per l'irrigazione

Manufatti isolati di copertura

Tettoie, porcili, casotti, ecc

Manufatti precari non stabilmente infissi al suolo



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Criterio:

Superficie soggetta al tributo pari **all'80%** della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR 138/1998

Determinazione Agenzia del Territorio 9/08/2005

Calcolo delle superfici di tutti i vani principali ed accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi)

Calcolo di tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte, ecc)

Non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98 (allegato C)

Non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali)

Non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt

In caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l'intero locale

In caso di altezza max e minima si esclude se l'altezza max < 1,5 mt, si include se max > 1,5 mt a prescindere dalla minima



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

In realtà nei dati del catasto metrico fornito dall'agenzia del territorio risultano applicate le percentuali di cui al DPR 138/1998. I locali sono infatti suddivisi in:

A Vani principali 100%

B Vani accessori comunicanti 50%

C Vani accessori non comunicanti 25%

D Balconi comunicanti abitazioni da A01 a A09 0%

D Balconi comunicanti A/10 10%

H Vani accessori categorie C01 e C06 50%

F Aree scoperte (C07) 10%

F aree scoperte (C01) 20%



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Criterio 80% esempi

Abitazione con area pertinenziale

Iscritta nella medesima particella catastale: esclusa dal computo delle superfici tassabili

Iscritta in altra particella catastale: da non considerare

Laboratorio (C3) con area pertinenziale

Iscritta nella medesima particella: L'area pertinenziale concorre alla determinazione della superficie catastale – area soggetta al tributo secondo il DL 201/2011

Iscritta in una particella distinta: da dichiarare separatamente sia se pertinenza sia se operativa



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Aggiornamento dei dati

Procedure per l'allineamento tra

Dati catastali unità immobiliari a destinazione ordinaria

Dato toponomastico e numerazione civica esterna ed interna

Svolte nell'ambito della cooperazione tra agenzia del Territorio e comuni per la revisione del catasto

Obiettivo: individuare ed associare a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'80% della superficie catastale per l'applicazione della TARES

Comunicazione ai contribuenti

Le nuove superfici imponibili sono comunicate ai contribuenti dal comune

Utilizzando le forme più idonee di comunicazione

Nel rispetto dell'art. 6 L. 212/2000 (*assicurare la conoscibilità degli atti*)

Risolto il problema della precedente previsione dell'obbligo di allineamento solo per le superfici dichiarate inferiori



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Entrata in vigore

Solo con l'attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli toponomastici (*art. 14, c. 9, D.L. 201/2011 – art. 1, comma 387, let b, L. 228/2012*)

Eliminata l'entrata in vigore dal 2013 del criterio catastale

Eliminato il criterio transitorio della superficie convenzionali (superficie presunta) da applicarsi

Nelle more della presentazione della planimetria catastale (per le unità immobiliari prive)

Per i fabbricati “fantasma” accatastati con rendita presunta

Accatastamento obbligatorio trascorsi 120 gg dalla pubblicazione del comunicato sulla GU (D.L. 16/2012)



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Criterio 80%: differenze con la tarsu

Art. 70 D.Lgs 507/93 (tarsu): criterio meramente presuntivo

Strumento di controllo a vantaggio dell'Ente

Non modificava il criterio di determinazione della base imponibile

Mera presunzione relativa che ammetteva prova contraria

Criterio derogabile in via regolamentare

Art. 14, c. 9, D.L. 201/2011 (tares): criterio di determinazione della base imponibile

“Catastalizzazione” del tributo: l'80% della superficie catastale non è una presunzione relativa ma (sarà) il criterio legale di determinazione della base imponibile

Inderogabilità regolamentare



BASE IMPONIBILE: criterio superficie catastale A REGIME

Criterio 80%: differenze con la tarsu

Art. 14, c. 9, D.L. 201/2011 (tares): considerazioni

Criterio che ha il vantaggio della maggiore oggettività (seppure con qualche difficoltà)

Problemi rilevabili

Legittimità sotto il profilo del legame con la produzione di rifiuti

Necessità di individuare tutti i dati catastali dei fabbricati

Correttezza del rapporto tra superficie catastale e oggetti imponibili del tributo: possibili disparità con gli immobili soggetti all'altro criterio

Problemi per i locali a destinazione ordinaria che producono rifiuti speciali non assimilati:

riduzione della superficie?

Intervento regolamentare con l'individuazione delle superfici forfettarie di abbattimento



BASE IMPONIBILE: criterio superficie calpestabile

Criterio:

Applicabile IN VIA TRANSITORIA a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto

Scadenza: completamento allineamento dati catastali e toponomastica

Applicabile IN VIA TRANSITORIA E A REGIME a tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria

Unità immobiliari a destinazione speciale (categoria D)

Mancanza della superficie catastale, rendita con stima diretta

Immobili a destinazione particolare (categoria E)

Aree scoperte

La norma si riferisce alle unità immobiliari

Aree unità immobiliari solo in categoria F1 (aree urbane) o in categoria D12

Unità immobiliari non soggette all'obbligo di accatastamento

Definizione di superficie calpestabile



BASE IMPONIBILE: criterio superficie calpestabile

Superficie calpestabile: definizione

Principi dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

Superficie utile netta (o calpestabile): *Superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, pilastri e perimetrali*

Esclusi:

Locali con altezza inferiore a 1,5 mt

Rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili

Scale, pianerottoli e ballatoi comuni

Scale all'interno dell'unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale

Locali tecnici



BASE IMPONIBILE: criterio superficie calpestabile

Superficie calpestabile: prima applicazione

In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici

Dichiarate

Accertate

ai fini della TARSU, della TIA1 o della TIA2

Non vi è un obbligo dichiarativo generalizzato



BASE IMPONIBILE: utilizzo transitorio del criterio della superficie catastale

Utilizzabilità dell'80% della superficie catastale per l'attività di accertamento nella fase transitoria *per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto*

Modalità di interscambio dei dati: stabilito da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio

Utilizzo meramente facoltativo

Criteri per l'accertamento:

Criterio "tradizionale" di verifica delle superfici dichiarate

Criterio "presuntivo" dell'80% della superficie catastale

Natura presuntiva del criterio (come tarsu)

Non è più un limite minimo che il contribuente deve dichiarare

Effetti sulle sanzioni irrogabili (dichiarazioni tarsu ante 2005)



BASE IMPONIBILE: utilizzo transitorio del criterio della superficie catastale

Confronto con Tarsu-Tia

ANALOGIE

Mero strumento di controllo che non modifica il criterio legale di determinazione della base imponibile

Si pone come criterio alternativo all'accertamento "classico"

Mera presunzione semplice

DIFFERENZE

Non vi è più la limitazione alle unità immobiliari di proprietà privata

Applicazione di sanzioni ed interessi in ogni caso

Nella tarsu dubbi sull'applicabilità per le superfici già dichiarate al 01/01/2005



BASE IMPONIBILE: utilizzo transitorio del criterio della superficie catastale

Confronto con Tarsu-Tia

Mancano i criteri nel caso di mancanza della planimetria

Rimessi ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio che deve stabilire le modalità di interscambio dei dati con i comuni

Non è più previsto come obbligo dichiarativo minimo (art. 70 D.Lgs 507/93)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Criteri per la determinazione della tariffa

Componente rifiuti:

Tributo con criterio presuntivo: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta (art. 14, comma 9, D.L. 201/2011)

Tariffa corrispettiva: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo (art. 14, comma 29, D.L. 201/2011)

Componente servizi: tariffa pari a € 0,30 a mq, incrementabile fino a € 0,40, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche graduandola in ragione della tipologia di immobile e della zona ove è ubicato (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

La tariffa del tributo è determinata A REGIME in base ai criteri contenuti nel DPR 158/99 (metodo normalizzato della TIA) – *art.14, c.9, DL 201/11*

Eliminato il riferimento ad apposito regolamento statale che avrebbe dovuto stabilire i criteri per determinare la tariffa e i costi (*ex art. 14, comma 12, D.L. 201/2011, abrogato dall'art. 1, comma 387, let. d, L. 228/2012*)

Eliminata l'applicazione solo transitoria del DPR 158/99

NB: rimane il riferimento al regolamento di cui al comma 12 per la determinazione del costo da coprire con la tariffa corrispettiva
- problemi sull'individuazione dei costi e la legittimità della copertura dei costi da attività di recupero dei rifiuti assimilati



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Finalità:

Copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, *svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale* (art. 14, comma 1, D.L. 201/2011)

Costi da coprire quelli del servizio di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei

Rifiuti urbani

Rifiuti assimilati

Avviati allo smaltimento

Esercitato in regime di privativa pubblica

Costi della raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti assimilati?

Non inclusi dal dettato normativo

Attività non svolte in privativa

Tuttavia costi inclusi del DPR 158/99

Presenza di specifica riduzione



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Finalità:

Copertura integrale dei costi inclusivi dei

COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI ESERCIZIO

COSTI DISCARICHE (art. 15 D.Lgs 36/2003)

Costi di realizzazione ed esercizio dell'impianto

Costi per la prestazione della garanzia finanziaria

Costi di chiusura

Costi di gestione post chiusura

(art. 14, comma 11, D.L. 201/2011)

Copertura dei costi nei precedenti prelievi

**TARSU: dal 50% al 100% del costo determinato secondo i
criteri dell'art. 61 D.Lgs 507/93**

TIA1: copertura integrale dei costi individuati dal DPR 158/99

**TIA2: copertura integrale dei costi individuati dal DPR 158/99
in attesa emanazione decreto attuativo ex art. 238 D.Lgs
152/2006**



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo da coprire (DPR 158/99):

Equivalenza della tariffa di riferimento (allegato 1 DPR 158/99)

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

T_n = entrate tariffarie della categoria n

CG_{n-1} = costi di gestione dell'esercizio precedente

CC_{n-1} = costi comuni dell'esercizio precedente

- *possibili scostamenti DA GIUSTIFICARE solo se dovuti a:*

- *modifiche gestione del servizio o della sua esecuzione*

- *modifiche dei prezzi*

IP_n = inflazione programmata anno di riferimento

X_n = recupero produttività anno di riferimento

- *deve essere sempre presente anche se minimo (Linee Guida MEF)*

CK_n = costo d'uso del capitale anno di riferimento



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Determinazione costi da coprire:

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Redatto dal soggetto che svolge il servizio

Approvato dall'Autorità competente

Soggetto individuato dalle vigenti normative statali e regionali

Necessaria approvazione anche del Consiglio Comunale
quantomeno per i costi inseriti dal comune

(art. 14, comma 23, D.L. 201/2011)

Il Piano economico-finanziario

Non può includere costi non previsti dal DPR 158/99

Non può escludere costi rilevanti previsti dal DPR 158/99

Include i costi solo nella misura prevista dal DPR 158/99



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

$$CG = CGIND + CGD$$

Dove:

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

$$CGD = CRD + CTR$$



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Costi relativi alla gestione del servizio rifiuti,
inclusiva di *(art. 184 D.Lgs 152/2006)*

Raccolta, trasporto e smaltimento dei **rifiuti interni**

Raccolta, trasporto e smaltimento dei **rifiuti dallo spazzamento
stradale**

Gestione dei rifiuti esterni

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dalla gestione del verde
pubblico

Gestione rifiuti cimiteriali



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Nella determinazione delle voci di costo da considerare occorre far riferimento alla classificazione prevista dal D.Lgs 127/91 in relazione al conto economico delle società di capitali (art. 2425 c.c.)

Costi materie di consumo e merci (al netto di resi, ribassi e abbuoni) – punto B6

Costi per servizi – punto B7

Costi per godimento beni di terzi – punto B8

Costi del personale – punto B9

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci – punto B11

Accantonamento per rischi – punto B12

Altri accantonamenti – punto B13

Oneri diversi di gestione – punto B14



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Costi da determinare secondo il criterio della competenza economica e
NON finanziaria o di cassa

Analogamente a quanto già accadeva nella Tarsu (Circolare Min.
Fin. 94/1995)

I costi sono

al lordo dell'IVA indetraibile, nel caso del tributo

al netto dell'IVA detraibile, nel caso della tariffa corrispettivo

Non sono incluse le voci relative agli ammortamenti (B10), tuttavia
inserite in Ck



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Costi del personale:

Stipendi, salari, oneri sociali, TFR, trattamento di quiescenza

Non include costi Co.co.co., da inserire tra i costi dei servizi

In costo del personale impiegato nella gestione dei rifiuti
indifferenziati o differenziati va inserito in misura massima del
50%

L'altra quota va messa nei Costi Generali di Gestione (CGG)

Da considerare pro-quota se impiegato contemporaneamente in più
servizi

Costi sostenuti da altri soggetti pubblici o privati

Da non inserire. Es:

Costo raccolta imballaggi

Costi imballaggi secondari e terziari

Costo servizio istituzioni scolastiche

Per le linee guida MEF solo in misura pari al contributo
(non c'è riscontro nel comma 14)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Affidamento esterno attività di gestione

Necessità comunque di farsi ripartire il costo dell'appalto il dettaglio delle voci (personale, servizi, ammortamenti, ecc.)

Gestione del verde pubblico

Da NON inserire i costi relativi alla manutenzione e gestione (piantumazione, sfalcio, abbattimento, concimazione, ecc.)

DA INSERIRE i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dal verde pubblico (giardini, parchi, cimiteri, ecc.)

Accantonamento rischi

Solo per passività probabili ma non certe collegate alla gestione dell'attività

Fondo rischi per cause in corso (es danni, ma non i tributi)

Fondo rischi non assicurati

Fondo rischi per garanzie a terzi



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Altri accantonamenti (*principio contabile n. 19*)

Fondo sostituzione beni gratuitamente devolvibili

Fondo ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto

Fondo recupero ambientale

Oneri diversi

Costi gestione isole ecologiche

Azioni per ridurre la produzione di rifiuti

Attività di educazione ambientale mirate

Campagne informative

Mutui contratti

Non va considerata la quota capitale

Da considerare la quota interessi (però nella voce CCD)

Da considerare gli ammortamenti (nella voce AMM) e i nuovi investimenti (nella voce Rn)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione : Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

CSL: *Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche*

Costi di raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade e sul suolo pubblico

Costi del lavaggio di strade e piazze

NO costi per lo sgombero della neve (*Corte Conti Campania, parere n. 178 del 05/06/2012, in materia di tarsu*)

CRT: *Costo di raccolta e trasporto*

Costi per il prelevamento dei rifiuti, per i contenitori stradali

Costi per il trasporto ai luoghi di smaltimento e/o recupero (es automezzi)

CTS: *Costo di trattamento e smaltimento*

Costo di conferimento in discarica

Costo tributo regionale

Costi di conferimenti agli impianti di selezione e/o recupero



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

**Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU
indifferenziati (CGIND)**

AC: Altri costi

Altri oneri imputabili al servizio rifiuti

Accantonamenti per rischi vari

Costi incentivazioni

Costi campagne informative



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)

CRD: *Costo totale raccolta differenziata*

Costi cassonetti per raccolte differenziate

Costi automezzi utilizzati

Costi di impianti per la raccolta differenziata (isole ecologiche)

Costi convenzione con gestori o singole filiere

CTR: *Costi di trattamento e riciclo*

Costi di conferimento dei rifiuti differenziati

Da calcolare al netto di

Proventi derivanti dalla vendita del materiale

Proventi derivanti dalla vendita dell'energia ottenuta con
l'impiego dei rifiuti

Costi contributi CONAI

Costi raccolta di imballaggi secondari e terziari a carico di
produttori e utilizzatori



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi comuni (CC)

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

- Non vi è il riferimento alle voci economiche dell'art. 2425 c.c., pertanto l'aggregazione economica è libera

Costi comuni: costi amministrativi, accertamento e contenzioso (CARC)

Spese personale impiegato nella gestione TARES

Da imputare pro-quota se ad uso promiscuo

Costi amministrativi per l'accertamento

Costi di riscossione del tributo (richieste di pagamento, rendicontazione, controllo morosità, recupero coattivo somme non pagate)

Costi del contenzioso (spese legali, costi amministrativi, ecc.)

Compensi derivanti dal recupero dell'evasione (dipendenti o terzi)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi generali di gestione (CGG)

Include i costi del personale impiegato direttamente nella gestione dei rifiuti differenziati o indifferenziati in misura non inferiore al 50% del loro ammontare

Si ipotizza che almeno il 50% dei costi del personale appartenga a tale categoria (es a livello di costo il personale addetto ai servizi amministrativi generali è almeno il 50% del costo complessivo del personale operativo di gestione)

Altri costi generali di gestione

Tutti i costi relativi ad attività di funzionamento generale dell'ente / gestore che indirettamente riguardano il servizio rifiuti, da ripartire con idonei parametri di allocazione

Riferimento possibile: criteri Autorità Energia elettrica e gas



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Costi comuni a più servizi

Voce residuale: costi comuni non inseribili in altre voci

Studi e consulenze non incluse nei costi operativi

Fondo rischi su crediti

Crediti inesigibili

Interessi passivi

Criterio di allocazione suggerito:

Costi comuni x ((Costi personale imputato / Costo personale totale) x 70% + (Costo operativo / costi totali) x 30%)

Dai Costi comuni vanno detratti

Proventi da recupero dell'evasione nell'anno di materiale
conseguimento dell'entrata

Costo delle istituzioni scolastiche statali pari al contributo
ministeriale (*linee guida MEF*)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Fondo rischi su crediti

Alimentato da:

Una quota dei crediti esigibili

Dalla svalutazione specifica per quelli di dubbia esigibilità

Limiti: max nella misura ammessa dalle norme fiscali

0,5% del valore nominale dei crediti all'anno

Fino al 5% del totale dei crediti in bilancio a fine esercizio

Crediti inesigibili: possibile riportare il costo come perdita su crediti solo se

Perdita risultante da **elementi certi e precisi**

Avvio procedura concorsuale o accordo di ristrutturazione del debito

Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o dall'omologazione dell'accordo



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Crediti inesigibili: elementi certi e precisi per l'iscrizione della perdita

In caso di decadenza dall'accertamento o dalla riscossione

Se di **modesta entità** (di norma € 2.500) qualora siano trascorsi **6 mesi** dalla scadenza, intesa come **data di notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione)**

Occorre sempre dimostrare che si sono compiute le procedure per accertare le somme dovute mediante notifica dell'avviso di accertamento e del titolo esecutivo

Costo di competenza nell'esercizio in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi e da considerare nel piano finanziario dell'anno successivo



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costo d'uso del capitale (CK)

$$CKn = AMMn + ACCn + Rn$$

Costi d'uso del capitale: ammortamenti (AMMn)

Totale degli ammortamenti relativi alle attrezzature utilizzate per il servizio e degli impianti dell'anno di riferimento

Da determinare con criteri fiscali

Dall'esercizio di entrata in funzione del bene

Nel limite massimo delle percentuali fissate dall'apposito DM



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi d'uso del capitale: accantonamenti (ACCn)

Accantonamenti per coprire perdite o debite di natura determinata, di esistenza certa o probabile per i quali non è noto alla fine dell'anno l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424 bis c.c.)

Esclusi quelli già in CG o CC

Costi d'uso del capitale: remunerazione del capitale investito (Rn)

$$Rn = r \times (KNn-1 + In + Fn)$$

r: tasso di remunerazione del capitale investito (andamento medio tasso titoli di stato maggiorato di 2 punti percentuali)

KNn-1: Immobilizzazioni nette dell'esercizio precedente

In: Investimenti programmati nell'esercizio

Fn: fattore correttivo: differenza tra investimenti programmati e realizzati nell'anno precedente



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CONFRONTO COSTI TARSU-TARES

- Maggiorazione delle tariffe riscontrate con l'adozione della TIA rispetto alla Tarsu, fattori:
 1. Copertura dei costi
 - Copertura integrale con la Tariffa
 - Copertura anche parziale in regime di tarsu (dal 50% al 100%)
 2. Copertura di nuove voci di costo in precedenza non incluse nei costi tarsu
 - Costi accertamento, riscossione e contenzioso
 - Costo dello spazzamento (esclusi dai costi tarsu nella misura forfettaria tra il 5% ed il 15%)
 - Costi generali e comuni
 - Include i costi del personale non direttamente impiegato (almeno la metà del costo compreso in quello operativo)
 - Costi comuni diversi: criterio di allocazione – ponderazione per il 70% in base al costo degli addetti, 30% in base all'incidenza del costo operativo sul totale



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CONFRONTO COSTI TARSU-TARES

3. Ulteriori oneri dovuti

Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

Oneri per realizzazione di nuovi impianti

Penalizzazione sull'ecotassa per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Criteri per la determinazione della tariffa della componente rifiuti

CRITERIO PRESUNTIVO (comma 9)

Tariffa commisurata in base

- Quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie
- Agli usi
- Alla tipologia di attività svolta

(analogo al criterio presuntivo previsto per la tarsu dall'art. 65 del D.Lgs 507/93)

Criteri stabiliti dal DPR 158/1999 A REGIME (comma 9)

Eliminati il riferimento ad un futuro regolamento statale e l'applicazione solo transitoria del DPR 158/1999

Articolazione della tariffa per categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (art. 14, c. 22, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CRITERIO PRESUNTIVO (comma 9)

Articolazione della tariffa per categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti (art. 14, c. 22, D.L. 201/2011)

Categorie esattamente individuate dal DPR 158/99

Derogabilità con norma regolamentare?

Tarsu: art. 68 D.Lgs 507/93 – categorie derogabili

Tia: Dpr 158/99 – categorie si ritiene derogabili

Classificazione delle utenze per categoria

Inclusione di un unico compendio funzionale nella medesima
categoria



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CRITERIO PRESUNTIVO

Struttura binomia della tariffa (analoga all'art. 49 D.Lgs 22/97)

Quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite

Investimenti per le opere

Ammortamenti

Quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione

(art. 14, comma 11, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

**Determinazione della tariffa secondo il DPR 158/99 (metodo
normalizzato)**

Struttura binomia

Dal lato degli introiti

Copertura del fabbisogno finanziario

Componente fissa legata ai costi essenziali del servizio (**quota
fissa - TF**)

Componente variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti (**quota
variabile - TV**)

Dal lato dei costi

Il gettito della quota fissa deve essere pari ai costi generali o
indivisibili (**costi fissi - CF**)

Il gettito della quota variabile deve corrispondere ai costi divisibili
del servizio legati alla fruizione individuale dello stesso (**costi
variabili - CV**)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Determinazione della tariffa secondo il DPR 158/99 (metodo normalizzato)

Cioè:

$$TF = CF$$

$$TV = CV$$

$$TF+TV = CF+CV$$

Scopo della struttura binomia

Obiettivo redistributivo: Redistribuzione degli oneri connessi agli investimenti e alla realizzazione del servizio nei confronti di tutti i cittadini con la quota fissa

Obiettivo incentivante: Incentivazione dell'utenza che produce meno rifiuti con la quota variabile



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Tariffa di riferimento (DPR 158/99)

$$\Sigma Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn$$

La tariffa assicura la copertura A LIVELLO PREVISIONALE
del **fabbisogno finanziario** dato dai:

Costi operativi: determinati in via previsionale in base ai costi
dell'anno precedente, rivalutati tenendo conto:

Svalutazione monetaria: *Tasso di inflazione programmata*
(*IPn*)

Miglioramento dell'efficienza gestionale e della produttività
(meno costi a parità di servizi) – (*Xn*)

Costo d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione capitale investito)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Copertura dei costi a consuntivo?

La tariffa di riferimento deve garantire la copertura dei costi
IN VIA PREVISIONALE

Ipotesi di crescita dei costi non prevista: soluzioni IN CORSO D'ANNO: AUMENTO DELLE TARIFFE

Entrata tributaria

NON era possibile FINO AL 2012 aumentare le tariffe dopo

Approvazione del bilancio (Corte Conti, sezione autonomie n. 2/2011)

In ogni caso dopo il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del Bilancio (*art. 1, c. 169, L. 296/06 – MEF, risoluzione n. 1/DF del
02/05/2011*)

**DAL 2013 possibile modificare le aliquote e le tariffe dei
tributi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
ENTRO IL 30/09 (*art. 1, comma 444, L. 228/2012*)**

**DEROGA ESPRESSA ALLE REGOLE DETTATE DAL'ART.
1, C, 169, L. 196/2006**



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Tariffa corrispettiva

Aumento delle tariffe consentito (non retroattivo) – art. 54, c. 1bis, D.Lgs 446/97 VALIDA SOLO PER LE ENTRATE NON TRIBUTARIE (Corte Conti Toscana, parere n. 4/2009)

DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O IN CORSO D'ANNO SE NON E' POSSIBILE AUMENTARE LE TARIFFE

Copertura assicurata dagli accantonamenti per rischi (da verificare se inseribile nella voce AC – accantonamenti per rischi)

Disavanzo (per l'ente) o perdita per la società

Non è corretto contabilizzare e finanziare tali costi nell'esercizio successivo, non rientrando le sopravvenienze passive tra le voci di costo da coprire secondo il metodo normalizzato

DIFFERENZE TRA GETTITO STIMATO E CONSUNTIVO

Da riportare (schema regolamento MEF)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Fasi di determinazione della tariffa

1. Ripartizione dei costi del servizio tra costi fissi e variabili
2. Ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche
3. Determinazione della tariffa delle utenze domestiche
 - Quota fissa: definizione dei coefficienti K_a
 - Quota variabile: definizione dei coefficienti K_b
4. Determinazione della tariffa delle utenze non domestiche
 - Quota fissa: definizione dei coefficienti K_c
 - Quota variabile: definizione dei coefficienti K_d



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

1. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 3, comma 2 – allegato 1 punto 3

Costi fissi

$$CF = TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Costi variabili

$$CV = TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Considerazioni sulla suddivisione dei costi

Per le linee guida del MEF la suddivisione è QUELLA DEL DPR 158/99

Valutazioni di criteri alternativi

Quote di costi legati alle raccolte differenziate che pur essendo incluse in CV sono quote fisse

La concentrazione dei costi dettata dalla norma in CV comporta una penalizzazione per le famiglie numerose in contrasto con la previsione dell'art. 5, comma 1, del DPR 158/99

Possibilità di spostamento di voci di costo dalla componente variabile a quella fissa:



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

2. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 4, comma 1

I costi fissi e variabili devono essere ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri **razionali**

Necessità di esplicitare il criterio scelto

Fondato su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due categorie di utenze

Possibile ricorso ad una pluralità di sistemi, discrezionali ma non arbitrari

(linee guida MEF)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

2. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 4, comma 1

Criteri possibili di ripartizione

- a. Studi effettivi sulla composizione dei costi
- b. Percentuale di composizione dell'ultimo ruolo Tarsu**
disponibile tra utenze domestiche e non domestiche:
criterio suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99
(ora abrogato)

Sottostima dei costi da attribuire alle utenze domestiche

Conforme allo spirito dell'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011
che prevede la necessità di assicurare agevolazioni alle utenze
domestiche



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

c. Superfici o al numero delle utenze a ruolo

Si riequilibra la situazione per le attività economiche

d. Determinazione “per differenza”

- a. Stima produzione pro-capite utenze domestiche e per differenza rispetto al totale determinazione produzione utenze non domestiche

$$Q_{nf} = Q_t - Q_d \quad \text{dove } Q_d = Q_{pcd} \times \text{popolazione}$$

- Aspetti negativi: mancanza di dati e influenza presenze stagionali

- b. Stima produzione pro-capite utenze non domestiche impiegando i coefficienti di produzione K_d

$$Q_d = Q_t - Q_{nd} \quad \text{dove } Q_{nd} = \sum (K_d(ap) \times S(ap))$$



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

- **Incidenza delle riduzioni**

Riduzioni tecniche

- Comma 15
- Zona non servita (comma 16)
- Recupero autonomo utenze non domestiche (comma 18)

COSTI DA INSERIRE TRA I COSTI FISSI E QUELLI VARIABILI

- Riduzione raccolta differenziata utenze domestiche (comma 17) **AUMENTO COSTO VARIABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE E RIDUZIONE PER QUELLE NON DOMESTICHE**

Agevolazioni

Da finanziare con risorse autonome rispetto alla TARES –
NON va inserita nel piano finanziario



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

3. Calcolo della tariffa utenze domestiche

Utenze domestiche

Quota fissa: $TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$

Quf = Costi fissi totali utenze domestiche / (Superficie totale delle abitazioni $\times Ka(n)$)

$Ka(n)$: Coefficiente di adattamento parametrato in base al numero dei componenti il nucleo familiare e l'ubicazione geografica – Tiene conto della reale distribuzione delle superfici in base al numero dei componenti il nucleo familiare privilegiando le famiglie più numerose e le superfici più piccole.

Quota variabile

Misurazione della quantità di rifiuti prodotti $TVd = Cu \times Q$ (solo per la tariffa corrispettiva):

Cu : costo unitario dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze domestiche e il totale dei rifiuti prodotti dalle stesse utenze

Q : quantità di rifiuti misurata per l'utente



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Metodo presuntivo $TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$
(obbligatorio per Tares tributo – comma 9)

$Q_{uv} = Q_{tot} / (N(n) \times K_b)$; Quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche divisa per il numero totale delle utenze domestiche ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto della non proporzionalità della produzione dei rifiuti rispetto al numero dei componenti

C_u costo unitario (come sopra)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche

Quota fissa: $TFnd(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$

Qapf quota unitaria data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle medesime

S(ap) superficie dell'attività produttiva

Kc(ap) coefficiente di produzione che esprime la potenziale produttività di rifiuti delle varie attività

Quota variabile: $TVnd(ap,S) = Cu \times S \times Kd(ap)$

Cu rapporto tra il costo variabile imputato alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

Kd(ap) coefficiente che esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq delle diverse categorie produttive.



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l'obbligo di motivazione

Obbligo di motivare la scelta del coefficiente di riferimento anche se l'intervallo è rispettato (Consiglio di Stato, sentenza n. 536/2012)

In passato orientamenti contrari: se il legislatore stabilisce un minimo e un massimo per la misura del tributo non vi l'obbligo di motivazione specifica

Gli atti comunali di determinazione dei tributi locali sono atti normativi secondari non soggetti all'obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/90).

Tar Toscana, sentenza n. 800 del 27/06/2007

Obbligo di motivazione non richiesto nella Tarsu (Cassazione, ordinanza n. 26132 del 05/01/2012)

Correttezza delle fissazione di tariffe più elevate per gli alberghi

Nella Tarsu (Cassazione, sentenze n. 22859/2012 – 15861/2011)

Nella TIA (Consiglio di Stato, sentenza n. 6208 del 04/12/2012)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

**L'obbligo di motivazione nella scelta dei coefficienti:
conseguenze**

L'ente può scegliere i coefficienti **all'interno del massimo e del minimo** senza essere vincolato ad una particola indagine sulla produzione delle varie categorie

Da evitare la scelta di coefficienti vicini al massimo solo per alcune categorie e non per altre (salvo specifica motivazione)

Per Linee Guida MEF non richiede una motivazione un coefficiente pari al massimo all'85% del massimo



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

Possibile derogare i limiti minimo e massimo solo con apposita motivazione legata a rigorose indagini che dimostrano una situazione locale diversa da quella stimata

Teoricamente **possibile** stabilire coeff. Kc e Kd con % diverse di distanza dal massimo anche se **illogico** (meglio evitare)

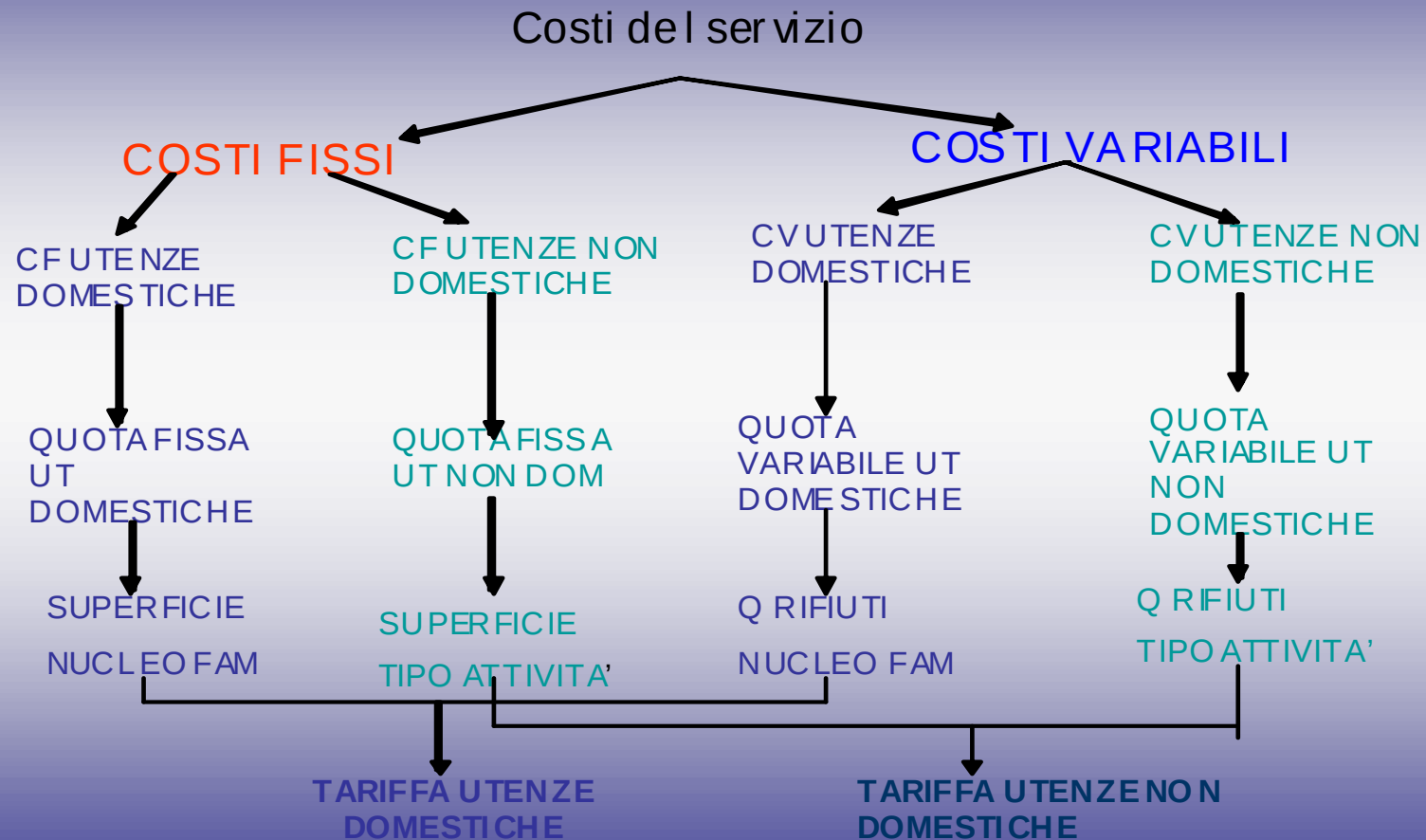
Possibile per un comune con meno di 5000 abitanti adottare le categorie dei comuni con più di 5000 abitanti



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

- Determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd
 - **Ka**: fissato dal DPR 158/99 per
 - per fascia geografica
 - dimensione del comune
 - numerosità nucleo familiare
 - **Kb**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio, per
 - fascia geografica
 - numerosità nucleo familiare
 - **Kc**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio per
 - Dimensione del comune
 - Fascia geografica
 - Tipologia di attività
 - **Kd**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio per
 - Dimensione del comune
 - Fascia geografica
 - Tipologia di attività

Determinazione tariffa





IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE

(art. 14, comma 23, D.L. 201/2011 – Art. 8 DPR 158/99)

Obbligatorio a decorrere dall'esercizio che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa per il DPR 158/99

Soggetto competente

Redazione: Soggetto gestore del servizio

Approvazione: Autorità competente (ATO, altri soggetti, Comune)

Obiettivi:

Determinare le componenti di costo della tariffa

Determinare il fabbisogno finanziario a copertura degli investimenti e i costi di gestione

Contenuto (art. 8 DPR 158/99)

Programma degli investimenti necessari

Piano finanziario degli investimenti

Specifiche dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili



IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE

Risorse finanziarie necessarie

Grado di copertura attuale dei costi

Corredato da una [Relazione](#), con l'indicazione

Modello gestionale e organizzativo

Livelli di qualità del servizio

Ricognizione degli impianti esistenti

Indicazione degli scostamenti verificati in base all'anno precedente

Termine di approvazione

Non stabilito dalla legge, ma comunque PRIMA dell'approvazione delle tariffe TARES e conseguentemente del Bilancio di previsione

Obbligo di invio all'osservatorio nazionale sui rifiuti entro il 30/06 di ogni anno



IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE

Elementi del Piano Finanziario (schema redatto dall'ANPA oggi ISPRA)

1. Determinazione obiettivi di fondo su di un arco triennale

Di igiene urbana (freq spazzamento, freq altri servizi)

Di riduzione produzione rsu

Di gestione del ciclo rsu

Tonnellate annue previste, kg per abitanti, % sul totale rsu

Modalità di raccolta e di trattamento

Di gestione raccolta differenziata per materiale

utenze servite, quantità annue, percentuali sul totale

modalità di raccolta (domiciliare, stradale, piatt ecologiche, altro)

modalità di trattamento (selezione, compostaggio, conferimento conai, termovalorizzazione)



IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE

Economici

Costi comuni

Costi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati ed indifferenziati

Costi trattamento e smaltimento rsu indifferenziati

Costi trattamento e riciclo

Recupero produttività nel triennio

Remunerazione capitale investito

Sociali

Impatto ambientale e soddisfacimento cittadini

2. Modello gestionale

Modalità di gestione delle diverse fasi

Spazzamento, rsu indifferenziato, raccolta differenziata, isole ecologiche, selezione, compostaggio, ecc



IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE

3. Sistema attuale di raccolta e smaltimento

- Dotazioni tecnologiche esistenti per ogni tipologia di attività del servizio (automezzi, impianti, contenitori, ecc,)
- Personale dedicato
- Sistemi gestionali ed amministrativi

4. Programma degli interventi

- Azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
 - Interventi in dotazioni tecniche, organizzativi, personale, comunicazione, ecc

5. Piano degli investimenti

- Necessario per individuare

6. Prospetti economici

- Costi operativi di gestione previsti nel triennio +
- Costi comuni del triennio +
- Investimenti programmati nel triennio =
FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE

7. Analisi scostamenti rispetto al piano di anni precedenti



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

TARIFFA CORRISPETTIVA

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo

(art. 14, comma 29, D.L. 201/2011)

PRESUPPOSTO: avere attivato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio

Non occorre una misurazione in peso ma può anche essere in volumi da tradurre in peso con coefficienti tecnici

Il peso è richiesto solo per quantificare la parte variabile della tariffa (art.5, c. 2 e 6, c. 2, DPR 158/99)

Linee guida MEF

MODALITA': da disciplinare con regolamento in sostituzione del tributo

NATURA: entrata patrimoniale



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

TARIFFA CORRISPETTIVA

COPERTURA COSTI: integrale, determinati secondo i criteri previsti dal regolamento statale

Rimane il richiamo al regolamento di cui al comma 12, anche se il comma 12 è stato abrogato

Comunque si deve ritenere implicito il riferimento al DPR 158/99

Linee guida MEF

ISTITUZIONE e TARIFFE: comune

APPLICAZIONE: soggetto affidatario del servizio

RISCOSSIONE: soggetto gestore del servizio

Sostituisce la componente rifiuti del servizio ma non la componente servizi che resta applicabile (art. 14, comma 32, D.L. 201/2011)

Introdotta per evitare la “reinternalizzazione” che si sarebbe verificata per molti degli enti già a TIA



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

TARIFFA CORRISPETTIVA

DETERMINAZIONE TARIFFE: sempre con criterio del DPR 158/99

Tariffa Fissa Utenze Domestiche: dipende da superficie e numero occupanti

Tariffa Fissa Utenze Non Domestiche: dipende da superficie e a categoria di attività

Tariffa variabile Utenze Domestiche e Non Domestiche: sempre legata alla quantità di rifiuti

Quota variabile = $Q \times Tv$ (€/kg)

$TV = \text{Costi variabili} / \text{totale rifiuti prodotti}$

In teoria possibile differenziare le tariffe per i rifiuti indifferenziati da quelli differenziati (art. 5 e 6 DPR 158/99) – *Linee Guida MEF*



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: APPROVAZIONE

(art. 14, comma 23, D.L. 201/2011)

Organo competente: Consiglio comunale

Deroga al principio sancito dall'art. 42, c. 2, let. f, D.Lgs
267/2000

Tariffe Tarsu e Tia di competenza della Giunta

Tariffe di competenza del Comune anche nel caso in cui il
servizio è passato all'ATO (Corte di Cassazione, sezione
unite, sentenza n. 8313 del 08/04/2010 – Consiglio di Stato
sentenza 539 del 05/02/2012)

Termine: termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione

Come art. 1, comma 169, L. 296/2006

Mancata approvazione nel termine

Dovrebbe valere la regola generale dettata dall'art. 1, comma
169, L. 296/2006: problemi con l'obbligo di copertura
integrale dei costi del servizio



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: APPROVAZIONE

Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.15, DL 201/2011)

Invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Entrate, di tutte

Le deliberazioni regolamentari

Le deliberazioni tariffarie

Relative alle entrate tributarie

Termine:

30 giorni dalla esecutività (decimo gg successivo alla pubblicazione)

Comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio

Deliberazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero

Sostituisce la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale

Mancato invio

Diffida del Ministero dell'Interno

Blocco dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti sino all'adempimento



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Confermato il criterio dell'art. 33bis D.L. 248/2007 (art. 14, comma 14, D.L. 201/2011)

Dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006

Il Ministero della Pubblica istruzione corrisponde direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nelle sedute del 22/03/2001 e del 06/09/2001
(38,734 milioni di euro)



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006

Criteri e modalità di corresponsione delle somme ai Comuni

In proporzione lineare alla consistenza della popolazione scolastica relativa all'anno scolastico chiuso nel precedente mese di Agosto

Concordati nell'ambito della Conferenza



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Natura del trasferimento

Sostituisce il tributo – mutamento del presupposto del tributo (circolare ANCI – IFEL del novembre 2008)

Accordi Conferenza Stato-città del 20/03/2008 – 15/07/2010

Versamento ai Comuni della somma di € 38,734 milioni dal 2008

Ripartizione: in base alla popolazione scolastica dell'anno scolastico precedente

Tempistica: entro novembre di ogni anno

Erogato anche agli enti che avevano disposto l'esenzione (nota Anci del 04/09/2008)

Il numero degli alunni sostituisce, SOLO PER LE SCUOLE STATALI, il criterio della superficie occupata

Presupposto o più correttamente base imponibile?



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Soggetto tenuto al pagamento

Muta il soggetto tenuto al pagamento: non più l'istituto
scolastico ma il Ministero della Pubblica Istruzione

Il Ministero eroga la somma direttamente al Comune

Campo di applicazione

Limitato ai soli istituti scolastici statali e non a

Scuole private

Scuole pubbliche gestite da soggetti diversi dallo Stato

Rimborso spetta anche nei comuni con esenzione



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Natura giuridica del pagamento

Il pagamento effettuato dallo Stato è un CORRISPETTIVO/TASSA per il servizio reso

La somma versata è un importo forfetario complessivo per la gestione del servizio

Non ha l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi (che di norma eccedono l'ammontare del contributo)

E' inclusivo di ogni eventuale altre onere (IVA).



TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Incidenza sulla copertura dei costi

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo (art. 14, comma 14, D.L. 201/2011)

Per le linee guida MEF il costo da detrarre è pari solo al contributo ministeriale

La quota di costi non coperta dall'erogazione statale resta a carico del bilancio comunale e non più dei soli utenti del servizio

Nella sentenza la Corte dei Conti Veneto, parere n. 60 del 17/07/2008 aveva ritenuto che la differenza dei costi andava a carico di tutti gli altri contribuenti – si detraeva dai costi solo l'importo ricevuto dal Ministero e non tutti i costi sopportati

Inclusivo del tributo provinciale (Corte dei Conti, sezione autonomie delibera n. 17/2009)



TRIBUTO – COMPONENTE SERVIZI

Determinazione (comma 13)

Maggiorazione della tariffa del tributo componente rifiuti pari a

Di base: 0,30 € / mq

Incrementabile fino a 0,40 € / mq con deliberazione del Consiglio
Comunale

Incremento GRADUABILE in base

TIPOLOGIA IMMOBILE

ZONA DI UBICAZIONE

Destinata a finanziare il costo dei **servizi indivisibili** dei comuni (es.)

Pubblica illuminazione

Polizia locale

Manutenzioni ordinarie

NO IL COSTO DELLO SPAZZAMENTO STRADALE E I RIFIUTI
ESTERNI CHE VANNO COPERTI DALLA TARES (Schema
regolamento MEF)



TRIBUTO – COMPONENTE SERVIZI

Riduzioni tariffarie (comma 21)

Si applicano alla maggiorazione tutte le riduzioni/esenzioni previste per la componente rifiuti

Applicazione (comma 32)

Maggiorazione applicata dai comuni anche se è stata adottata la tariffa corrispettiva

Tariffa corrispettiva servizio rifiuti: applicata e riscossa dal soggetto gestore

Maggiorazione per servizi indivisibili: applicata e riscossa dal Comune



TRIBUTO – COMPONENTE SERVIZI

Effetti finanziari (comma 13 bis)

Riduzione a decorrere dal 2013 del

Fondo sperimentale di riequilibrio (Comuni Regioni a statuto ordinario)

Teorico a seguito della sua soppressione (art. 1, c. 380, L. 228/2012)

Fondo perequativo (Comuni Regioni a statuto ordinario dal 01/01/2015)

Trasferimenti erariali comuni Regione Siciliana e Sardegna

Teorici a seguito della loro soppressione (art. 1, c. 380, L. 228/2012)

In misura pari al gettito della maggiorazione a tariffa di 0,30 €/mq

Incapienza dei fondi/trasferimenti: obbligo di versamento delle somme residue allo Stato

I proventi derivanti dall'incremento fino a 0,40 € / mq restano al Comune

Attenzione:

Il taglio è operato prima dell'incasso è potrebbe risultare maggiore del gettito effettivo ottenuto dal comune a causa

Stima superfici imponibili operata dal Ministero

Riduzione/agevolazioni obbligatorie e facoltative

Mancati incassi da parte del Comune



TRIBUTO – COMPONENTE SERVIZI

Effetti finanziari (comma 13 bis)

Comuni Regioni Valle d'Aosta, Friuli-V.G.-Prov.
Aut. Trento e Bolzano:

Recupero al bilancio statale dei proventi delle maggiorazioni
a tariffa di 0,30 € / mq dei comuni del territorio assicurata
dalle Regioni con le procedure dell'art. 27 L. 42/2009

In via transitoria accantonamento del gettito a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali.



TRIBUTO – COMPONENTE SERVIZI

Considerazioni

Tributo autonomo o maggiorazione?

Natura autonoma

La separazione operata dal comma 31

Diverso carattere tributario (imposta e non tassa)

Previsione dell'art. 21 che estende l'applicabilità delle agevolazioni

Maggiorazione

Definizione letterale della norma (anche per le sanzioni)

Natura tributaria: imposta

Dubbi di legittimità costituzionale non essendo legata a parametri di capacità contributiva (mq)



TRIBUTO PROVINCIALE

(art. 14, comma 28, D.L. 201/2011)

Permanenza del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale (art. 19
D.Lgs 504/92)

Applicazione

Commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo

% deliberata dalla Provincia (fino al 5%) sul
tributo ESCLUSA la maggiorazione per la
componente servizi



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Tipologie

Riduzioni obbligatorie

Riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta (*art. 14, comma 16, D.L. 201/2011*)

Riduzione per il mancato svolgimento del servizio (*art. 14, comma 20*)

Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche (*art. 14, comma 17*)

Riduzione proporzionale per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche (*art. 14, comma 18*)



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Tipologie

Riduzioni facoltative

Riduzione per abitazioni con unico occupante (*art. 14, comma 15, let. a*)

Riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (*art. 14, comma 15, let. b*)

Riduzione per locali non abitativi e aree scoperte a uso stagionale (*art. 14, comma 15, let. c*)

Riduzione per abitazioni di residenti o dimoranti all'estero per più di sei mesi (*art. 14, comma 15, let. d*)

Riduzione per fabbricati rurali abitativi (*art. 14, comma 15, let. e*)

Altre riduzioni o esenzioni (*art. 14, comma 19*)



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Tipologie

Riduzioni tecniche:

collegate ad una minore produzione di rifiuti e quindi a minori costi

Sovracosti da porre a carico di tutte le utenze per essere redistribuiti in favore di quelle virtuose

Riduzioni agevolative

Ispirate da motivazioni diverse dalla riduzione dei costi

Da porre a carico del bilancio e non dei contribuenti



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Tipologie

Riduzioni implicite:

Mediante abbattimento dei costi variabili con i proventi ottenuti dal CONAI

Spostando quote di costi variabili “stabili” tra i costi fissi

Vanno a vantaggio di una pluralità di utenti

Riduzioni esplicite

A vantaggio dei singoli utenti che si trovano nelle condizioni per usufruirne



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzione per zone non servite dalla raccolta

(art. 14, comma 16)

Misura: Tributo dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa

Riduzione graduabile ANCHE in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta della zona perimetrata o di fatto servita

Calcolo: su quota fissa e variabile

Possibile anche differenziare ma nel limite del minimo – problemi per l'applicazione alla maggiorazione

Spettanza: tutte le utenze ubicate nelle zone in cui non è eseguita la raccolta dei rifiuti

Tipologia:

riduzione obbligatoria – tecnica - esplicita

modulabile con regolamento (minimo 60%)

(analoga alla riduzione zone non servite tarsu art. 59, c.2)



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

(art. 14, comma 20)

Misura: Tributo dovuto in misura non superiore al 20% della tariffa

Spettanza: tutte le utenze coinvolte da

Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento

Interruzione del servizio per

motivi sindacali

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente

Tipologia:

riduzione obbligatoria – tecnica - esplicita

modulabile con regolamento (minimo 80%)



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzione per la raccolta differenziata

(art. 14, comma 17)

Misura: da stabilire nel regolamento comunale

Spettanza: tutte le utenze domestiche per la raccolta differenziata dei rifiuti

Calcolo: su quota variabile

Tipologia:

Riduz. obbligatoria – tecnica – esplicita/implicita
modulabile con regolamento

Disciplina transitoria:

Art. 7, comma 1, DPR 158/99: *Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata*



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Modalità:

PREMI COLLETTIVI DI ZONA

Riduzione della quota variabile dei costi del servizio in relazione ai risultati raggiunti a livello complessivo o per singola zona territoriale

Riduzione della quota variabile in misura pari all'aumento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente (tra un minimo ed un massimo)

Riduzione della quota variabile in base ad una % dei proventi dal recupero di energia

Riduzione della quota variabile in % del risparmio dei costi di smaltimento finale (costo smaltimento – costo recupero/trattamento e riciclo)

Schema regolamento MEF



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Modalità:

RIDUZIONI INDIVIDUALI

Riduzione della quota variabile del singolo utente

Esempi: conferimenti ps isole ecologiche, attivazione compostaggio domestico, misurazioni con raccolte porta a porta, ecc.

Criteri, adempimenti e decorrenze da stabilire nel regolamento



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzione per la recupero rifiuti assimilati

(art. 14, comma 18)

Misura: da stabilire nel regolamento comunale,
mediante coefficiente di riduzione proporzionale

Spettanza: tutte le utenze NON domestiche per l'avvio
al recupero dei rifiuti assimilati

Calcolo: sulla quota fissa e su quella variabile

Tipologia:

Riduz. obbligatoria – tecnica – esplicita
modulabile con regolamento

Disciplina transitoria:

Art. 7, comma 2, DPR 158/99: *Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero*



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Modalità:

CONCESSA A CONSUNTIVO

Rimborso

Conguaglio tariffa anno successivo

SULLA BASE QUANTITA' DI RIFIUTI ASSIMILATI
AVVIATI AL RECUPERO

CON COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA' TRA
RIFIUTI ASSIMILATI RECUPERATI E TOTALE DEI
RIFIUTI

ESCLUSI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO
PUBBLICO?

MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE

Esempio (schema regolamento MEF)

Riduzione = $\frac{\text{quantità recuperata} \times a\%}{\text{costo variabile totale UTND} / \text{Q rifiuti totale UTND}}$

Con possibile max % del tributo e/o limite di spesa



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzioni facoltative

(art. 14, comma 15)

Misura: da stabilire nel regolamento comunale, massimo del 30%

Spettanza:

ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE

Problemi di compatibilità con la tariffa del DPR
158/99

ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER
USO

STAGIONALE

ALTRO LIMITATO E DISCONTINUO



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzioni facoltative

(art. 14, commi 15)

Spettanza:

LOCALI DIVERSE DALLE ABITAZIONI ED AREE
SCOPERTE

AD USO STAGIONALE

AD USO NON CONTINUATIVO MA
RICORRENTE

ABITAZIONI OCCUPATE DA SOGGETTI
RESIDENTI O DIMORANTI ALL'ESTERO PER
PIU' DI 6 MESI ALL'ANNO

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzioni facoltative

(art. 14, commi 15)

Calcolo: quota fissa e quota variabile

Limite: max 30% non superabile

Tipologia:

Riduz. facoltative – tecniche – esplicite
modulabili con regolamento



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Finanziamento delle riduzioni

Rimangono a carico degli altri contribuenti
del tributo

Portate in detrazione dai proventi

Inserite tra i costi

Commi 15, 16, 18

Riduzione comma 17

*Spostamento di costi variabili dalle utenze
domestiche a quelle non domestiche
(agevolazione utenze non domestiche nel riparto
dei costi DPR 158/99)*



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Riduzioni facoltative

(art. 14, comma 19)

Ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberabili dal
Consiglio Comunale

a carattere economico-sociale
per altre situazioni particolari

Da tenere conto sempre che si tratta del tributo che
finanzia un servizio

Condizione:

L'onere va iscritto in bilancio come autorizzazione di
spesa

La copertura va assicurata da risorse diverse dai
proventi del **tributo di competenza dell'esercizio** al
quale si riferisce l'iscrizione stessa



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Disciplina decorrenza

Nel regolamento comunale

Esempio (*schema regolamento MEF*)

Inizio:

dalla data di sussistenza delle condizioni SE DICHIARATE NEI
TERMINI

dalla data della richiesta, se DICHIARATA OLTRE I TERMINI

Cessazione: comunque dalla data del venir meno delle
condizioni

Cumulo riduzioni

Disciplina nel regolamento comunale

Esempi

Applicazione “a cascata”

2 riduzioni del 30%: $30\% + (30\% \times 70\%) = 51\%$ e non 60%

Limite numerico: es max 2



RIDUZIONI ED ESENZIONI

Agevolazione obbligatoria per le utenze domestiche (periodo transitorio)

Art. 4, comma 2, Dpr 158/99: L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97

Modalità

Criteri di riparto dei costi più vantaggiosi per le utenze domestiche



TRIBUTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(art. 14, c. 24-27, D.L. 201/2011)

Soggetti passivi

Chi occupa o detiene temporaneamente con o senza
autorizzazione locali o aree

Pubbliche

Di uso pubblico

*Nella tarsu vi erano anche le aree gravate da servitù di pubblico passaggio NON più
richiamate*

Occupazione temporanea: protratta per periodi inferiori a 183 gg
nel corso dello stesso anno solare

*Nella tarsu si consideravano temporanee anche le occupazioni ricorrenti (di
durata complessiva inferiore a 183 gg anno)*

Finalità: finanziamento servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti
da chi fa usi temporanei di aree/locali pubblici / uso pubblico

Modalità di applicazione: stabilite dal regolamento comunale in base
a tariffa giornaliera



TRIBUTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(art. 14, c. 24-27, D.L. 201/2011)

Tariffa

Giornaliera

Determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno e aumentata fino al 100%

Nella tarsu era il 50%

FORMULA: $\text{Targiorn} = \text{Tarann}/365 \times \text{gg} \times 2$

Soggetta alla maggiorazione

Dichiarazione: obbligo assolto con il pagamento della tosap
(*come tarsu*)

Versamento: da eseguirsi con le modalità ed i termini della TOSAP o dell'imposta municipale secondaria dalla sua entrata in vigore (*come tarsu*)

Applicabili tutte le norme del tributo annuale, in quanto compatibili (riduzioni, esenzioni, sanzioni, ecc.)



TRIBUTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Determinazione della tariffa per i mercati

Modalità operative

Applicazione ad ogni ambulante della tariffa corrispondente alla tipologia di attività

Applicazione di una specifica tariffa per le aree mercatali (al max distinta tra commercio alimentare e non alimentare)

Legittimità anche del secondo criterio

La tariffa più elevata è giustificata dall'aggiunta dei costi relativi allo spazzamento delle aree mercatali (peraltro prevista dal DPR 158/99)

(Cassazione, sentenza n. 12574 del 21/05/2010)



TRIBUTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Necessità di suddividere la tariffa della tarsu per 365

Impossibilità di suddivisioni con altri criteri anche se la tassa risultante è
irrisoria

All'irrisorietà del prelievo è possibile porre rimedio

Aumentando la tariffa base giornaliera fino al 50% (art. 77, comma 2,
D.Lgs 507/93)

Fissando una tariffa specifica per le aree mercatali maggiorata
rispetto a quella del commercio fisso per tenere conto dei
maggiori costi di spazzamento

(Cassazione, sentenza n. 12574 del 21/05/2010)



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Non precisata dalla legge = dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso

Necessità del computo a giorni

Dichiarazione

(art. 14, commi 33-34, D.L. 201/2011)

Soggetti obbligati: Obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi del tributo

Occupante

Detentore

Possessore

Obbligati in solido: dichiarazione presentabile da uno solo



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

Termine: stabilito dal Comune nel regolamento in base alla data di inizio occupazione, detenzione o possesso

Alternative

Periodicità annuale

Periodicità infrannuale legata all'evento

Modello: da predisporre da parte del Comune e da mettere a disposizione dei contribuenti

Effetto: validità anche per gli anni successivi salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo

Dichiarazione da presentare nei termini fissati dal regolamento

Disciplina decorrenza variazione superfici e destinazione d'uso.

Esempio (*schema reg MEF*)

SE > TRIBUTO: sempre dal giorno in cui si sono verificate

Se < TRIBUTO:

DICHIARAZIONE TEMPESTIVA: dal giorno dell'effettiva variazione

DICHIARAZIONE TARDIVA: dal giorno della dichiarazione (prova contraria?)



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

Obbligo di indicare nella dichiarazione:

Dati catastali, numero civico di ubicazione dell'immobile, e interno (se esiste), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

Per facilitare le operazioni di incrocio con i dati catastali

(art. 1, comma 387, let. e, L. 228/2012)

Elementi da specificare nel regolamento:

Modalità di presentazione (posta, manuale, fax, pec)

Termini (decorrenti inizio occupazione)

Decorrenza obbligazione

Soggetti obbligati (principali ed in solido)

Elementi obbligatori

Dati identificativi soggetto

Persone fisiche rappresentanti

Dati identificativi del locale (dati catastali, indirizzo, superficie, destinazione d'uso, altri dati richiesti per l'invio all'Agenzia delle Entrate)

Data inizio occupazione/detenzione

Dati identificativi soggetti co-occupanti

Numerosità nucleo familiare

Attività svolta

Sottoscrizione



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

In particolare:

Criteri per individuazione numero occupanti

RESIDENTI

Previsione di non obbligatorietà della loro indicazione e delle loro variazioni (acquisizione da anagrafe)

Eccetto per soggetti dimoranti (es badanti, colf)

Necessità di cumulare più nuclei familiari residenti nella stessa abitazione

Gli effetti delle variazioni anagrafiche seguiranno le regole ordinarie di decorrenza. Alternative:

Riferimento fisso agli occupanti al 1/1 (dubbi)

Riferimento agli occupanti alla data della richiesta di pagamento CON CONGUAGLIO per variazioni (con nuovo addebito o riduzione o compensazione o rimborso)

Previsione del NON obbligo di dichiarazione per le variazioni dei componenti.



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

In particolare:

Criteri per individuazione numero occupanti

NON RESIDENTI

Obbligo di indicare il numero in denuncia, in mancanza:

Fissazione di un numero presunto (salvo prova contraria)

Criteri legati alla composizione del nucleo familiare di residenza (da valutare)

NON è possibile commisurare gli occupanti in base alla dimensione dell'abitazione (*TAR Sardegna, sentenza n. 551 del 31/05/2012*) –
Possibile per schema regolamento MEF



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

In particolare:

Criteri per individuazione numero occupanti garage, fondi, soffitte, cantine

Pertinenza di abitazioni

Stesso numero di occupanti dell'abitazione cui
sono asservite

Non pertinenza di abitazioni

A disposizione di persone fisiche: *stabilire un
numero convenzionale (es 1 occupante)*

A disposizione di soggetti diversi: *classificata con
utenza non domestica*



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

In particolare:

Criteri per individuazione tipologia di attività svolta

Codice ISTAT attività economica

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività

Pubblici registri

Codice attività ai fini Iva

Effettiva attività svolta

Locali con diverse destinazioni

Tariffa unica relativa all'attività economica

Locali con più attività

Criterio di prevalenza

Attività non previste

Categoria più simile



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

In particolare:

Cessazione dell'obbligazione

Da disciplinare nel regolamento

Obbligo di presentazione della dichiarazione

Conseguenze in caso di mancata presentazione della
dichiarazione di cessata occupazione

Esempio (*schema regolamento MEF*)

DICHIARAZIONE TEMPESTIVA: dal giorno della cessazione

DICHIARAZIONE TARDIVA: dalla data della presentazione
della dichiarazione, SALVO PROVA CONTRARIA (in questo
caso dalla data di effettiva cessazione)



DECORRENZA E DICHIARAZIONE

Art. 1, comma 387, let. b, L. 228/2012

Conferma della superficie dichiarata nelle
precedenti denunce Tarsu o Tia

Non vi è un obbligo di denuncia generalizzato

Conferma precedenti disposizioni in materia di
dichiarazione (*art. 14, commi 33-34, D.L.
201/2011*)



RISCOSSIONE

Tipologia di riscossione

Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo

Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva



RISCOSSIONE SPONTANEA

Modalità determinazione tributo

In forma di autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare

Sembrerebbe possibile visto il tenore letterale dell'art. 14, comma 35 e l'introduzione di un acconto commisurato alla tarsu/tia 2012

Inapplicabile in sede di conguaglio poiché i contribuenti non conoscono la superficie calpestabile presente negli archivi comunali

A seguito di liquidazione dell'ufficio: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare

Soluzione più probabile, almeno nella prima fase del tributo

Invio avvisi di pagamento



RISCOSSIONE SPONTANEA

Invio avvisi di pagamento

Sono atti impugnabili (*Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16293 del 20/03/2007 – sentenza n. 14373/2010*)

Sono avvisi di liquidazione, ai fini dell'accesso al giudice tributario, tutti gli atti con i quali l'amministrazione manifesta una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, anche se accompagnata da una sollecitazione a pagare in via spontanea

Problema della mancata notifica: termini, errore scusabile

Necessità che contengano tutti gli elementi previsti dalla L. 212/2000

Rischio impugnazione per vizi di forma

Necessità quindi di motivazione

E' sufficiente l'indicazione delle tariffe applicate e l'individuazione dei cespiti soggetti e non anche la spiegazione del metodo matematico utilizzato per il calcolo (*Cassazione, sentenza n. 24267 del 18/11/2011*)



RISCOSSIONE SPONTANEA

Modalità riscossione – tributo e maggiorazione

DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE (art. 14, comma 35, D.L. 201/2011)

Non sono ammesse forme alternative (es. esternalizzazione) per effetto della DEROGA espressa operata all'art. 52 del D.Lgs 446/97 NEPPURE IN caso di esternalizzazione delle gestione

NO SOGGETTI ART. 52, COMMA 5, D.LGS 446/97

NO EQUITALIA (art. 7, comma 2, lettera gg-ter, D.L. 70/2011)

NO SOGGETTO GESTORE

DIRETTA DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE (art. 14, comma 31, D.L. 201/2011)

Norma speciale che prevale sull'art. 52, c. 5, D.Lgs446/97

Riscossione possibile anche se non iscritto all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97



RISCOSSIONE SPONTANEA

Art. 1, c. 387, let. f, L. 228/2012 – art. 14, c. 35, D.L. 201/2011

**Modalità versamento (tributo-tariffa e
maggiorazione)**

Esclusivamente mediante

MODELLO F24

BOLLETTINO POSTALE unico nazionale

Non più semplice c/c intestato al Comune

Non ammissibili altre modalità di versamento

**Deroga espressa alla potestà regolamentare ex
art. 52 D.Lgs 446/97**

**Modificato rispetto alla versione iniziale (...in
mancanza di diversa deliberazione comunale)**



RISCOSSIONE SPONTANEA

Art. 1, c. 387, let. f, L. 228/2012 – art. 14, c. 35, D.L. 201/2011

Modalità versamento (tributo-tariffa e
maggiorazione)

Rimesse ad apposito DM che

Deve assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti

Rendere possibile la previa compilazione dei
modelli di pagamento

Da rilevare che

Modello F24 e bollettino unico nazionale

obbligatori anche nel caso di

Tariffa convenzionale riscossa dal gestore (*art.
14, comma 29, D.L. 201/2011*)

Affidamento del tributo all'esterno (2013)



RISCOSSIONE SPONTANEA

- Scadenze

	A regime	2013
Tributo e tariffa	4 rate trimestrali: gennaio, aprile, luglio, ottobre Unica soluzione: giugno	Rata acconto: luglio Conguaglio: ottobre
Maggiorazione	4 rate trimestrali: gennaio, aprile, luglio, ottobre Unica soluzione: giugno	Rata acconto: luglio sulla base di 0,30 € /mq Conguaglio: ottobre



RISCOSSIONE SPONTANEA

Scadenze 2013

Acconto tributo e tariffa:

Acconto: rata di luglio, commisurata all'importo versato (?)
nell'anno 2012 a titolo di tarsu, tia1 o tia2 (D.L. 1/2013)

Per occupazioni iniziate dal 01/01/2013 si tiene conto delle
tariffe tarsu-tia1-tia2 applicate nel 2012

Criterio probabilmente da applicarsi anche alle occupazioni
iniziate nel 2012

Conguaglio: sulla base delle tariffe deliberate da effettuarsi
alla rata successiva alla determinazione delle medesime

NB: lo spostamento della prima rata a luglio, data la scadenza
del bilancio al 30/06 rende possibile applicare le tariffe
deliberate già nella prima rata

Facoltà per i comuni nel regolamento di variare la scadenza
ed il numero delle rate (no anticipo)



AFFIDAMENTI ESTERNI

A regime

Possibile affidare accertamento e riscossione coattiva

**NON E' POSSIBILE AFFIDARE LA RISCOSSIONE
SPONTANEA**

Eccetto tariffa corrispettiva che spetta per legge al soggetto
gestore del servizio (no maggiorazione)

**Soggetti: solo quelli art. 52 D.Lgs 446/97 da scegliere con
procedura ad evidenza pubblica (eccetto in house)**

**NON E' POSSIBILE AFFIDARE ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE COATTIVA AL SOGGETTO GESTORE**

Eccetto che:

Non sia iscritto all'albo art. 52 D.Lgs 446/97

Si tratti della tariffa corrispettiva



AFFIDAMENTI ESTERNI

A regime

Possibile affidare all'esterno servizi strumentali,
secondo le regole del codice degli appalti

2013 *Art. 1, comma 387, let. f, L. 228/2012*

Affidabile all'esterno la gestione del tributo e
della tariffa

Accertamento

Riscossione COATTIVA

NO RISCOSSIONE SPONTANEA (eccetto tariffa)

Servizi strumentali



AFFIDAMENTI ESTERNI

Soggetti:

Modalità ordinaria

Accertamento e riscossione coattiva

Con procedura ad evidenza pubblica (eccetto in house) tra i
soggetti art. 52 D.Lgs 446/97

Servizi strumentali

Con procedure codice appalti tra i soggetti previsti



AFFIDAMENTI ESTERNI

Soggetti:

Modalità speciale: Intera gestione del tributo e della tariffa (accertamento, riscossione coattiva, servizi strumentali)

In via DIRETTA (deroga all'art. 52) FINO al 31/12/2013 a
Soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgevano anche
disgiuntamente

il servizio di gestione dei rifiuti

accertamento e riscossione della tarsu – tia1 –tia 2

Questioni:

Non è possibile affidare all'esterno la riscossione spontanea del tributo e della maggiorazione

Deroga al comma 31? Affidabilità gestione tariffa a soggetto diverso dal gestore?



RISCOSSIONE COATTIVA

Scelta da operare con regolamento tra:

Forma diretta:

Mediante ingiunzione fiscale “rafforzata” (art. 7, comma 2, lett. gg-quater, D.L. 70/2011)

Affidamento esterno

- Affidamenti a (art. 52, c. 5, let b., D.Lgs 446/97)
Società in house (diretto)
 - Dovrebbero rientrare nell'esclusione dall'obbligo di sciogliere o cedere le società controllate che svolgono servizi strumentali per conto dell'amministrazione per oltre il 90% del fatturato (*escluse le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari*) – art. 4, c. 1-3, D.L. 95/2012
- Concessionari privati iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
(procedura evidenza pubblica)
- Società miste con socio privato iscritto all'albo (doppia gara)
- **Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata” (ripristinata dall'art. 5, comma 8-bis, DL 16/2012)**



RISCOSSIONE COATTIVA

Affidamento esterno

- affidamenti esterno possibile
eliminato il blocco inizialmente posto dall'art. 9 del D.L. 174/2012 in sede di conversione
Norma transitoria per il 2013 (L. 228/2012)
- I SOGGETTI ESTERNI (art. 7, c. 2, let. gg-septies, DL/70/2011 – art. 5, c. 8-bis, DL 16/2012)
DEVONO APRIRE UNO O PIU' CONTI CORRENTI POSTALI O BANCARI
 - INTESTATI ALL'AFFIDATARIO
 - DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DELL'ENTE AFFIDANTE
 - IN CUI AFFLUISCONO LE SOMME RISCOSSEEFFETTUARE IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE
 - AL NETTO DELL'AGGIO E DELLE SPESE ANTICIPATE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO (IVA)
 - ENTRO LA PRIMA DECADE DI OGNI MESE CON RIFERIMENTO ALLE SOMME ACCREDITATE SUI C/C DI RISCOSSIONE NEL MESE PRECEDENTE



RISCOSSIONE COATTIVA

Assoggettamento ad IVA dei compensi per la riscossione dei tributi (*art. 38 D.L. 179/2012*)

- **Art. 10, c. 1, n. 5 DPR 633/72 previgente**

Esenti dall'iva le operazioni di riscossione dei tributi, comprese quelle riguardanti i versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge da aziende ed istituti di credito

- **Art. 10, c. 1, n. 5 DPR 633/72 decorrente dal 20/10/2012**

Esenti SOLO le operazioni riguardanti i versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge da aziende ed istituti di credito

- Soggette le operazioni di riscossione dei tributi, eccetto compensi per i versamenti (es F24)



FALLIMENTO

Credito privilegiato:

Il Privilegio generale mobiliare dei tributi inclusi nella legge per la finanza locale deve intendersi in favore di tutti i tributi comunali e provinciali (art. 2752 cc) – n. d'ordine 20 (art. 2778 cod civ)

Art. 13, comma 13, D.L. 201/2011

- TIA: conferma del privilegio (sentenza Cassazione, n. 2323 del 17/02/2012)



GESTIONE DEL TRIBUTO

Nomina del funzionario responsabile del tributo (art. 14, comma 36, D.L. 201/2011)

- Designato dal Comune
- Compiti

Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, tra cui:

- SOTTOSCRIZIONE I PROVVEDIMENTI AFFERENTI L'ATTIVITA' (ACCERTAMENTI, RIMBORSI, DINIEGHI, ECC.)
- **RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO**
 - DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE ATTRIBUISCE LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO AL SINDACO O AL DIRIGENTE/TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI TRIBUTI (legge 88/2005)
 - NB: NELLA TARSU NON AVEVA QUESTO POTERE SE NON DIRIGENTE O TITOLARE DI P.O (NEI COMUNI SENZA DIRIGENZA), SALVO DIVERSA PREVISIONE STATUTARIA**



ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: STRUMENTI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

(Art. 14, commi 37-38)

1. Invio questionari ai contribuenti: il contribuente deve rispondere entro 60 gg dalla notifica, pena irrogazione della sanzione da € 100 a € 500

Nella tarsu era richiesto un motivato invito

Non è più prevista la possibilità di richiedere di esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte (contrasto con L. 212/2000)

2. Richiedere ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti

Analogo alla tarsu



ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: STRUMENTI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

(Art. 14, commi 37-38)

3. Accesso diretto ai locali/aree assoggettabili

Mediante personale autorizzato

Con preavviso di 7 giorni

Ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 cc in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione

- Nella tarsu si richiamava solo la mancata collaborazione del contribuente



ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: STRUMENTI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

(Art. 14, commi 37-38)

- Accesso diretto ai locali/aree assoggettabili

Differenze con analogo potere nella tarsu:

- Non è più subordinato l'accesso alla mancata risposta alle richieste del comune
- Non è più limitato alla sola verifica delle superficie e delle destinazioni delle aree/locali
- Soggetti più generici (nella tarsu si specificava *agenti polizia municipale o dipendenti ufficio comunale o personale incaricato della rilevazione dell'imponibile muniti di autorizzazione del sindaco*)
 - *NELLA TARSU: la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco e la mancanza del preavviso al contribuente non determinano la nullità dell'accertamento (Cassazione, sentenza n. 15438/2010-750/2010 – n. 15713/2009 – 13230/2009 – n. 5093/2005)*
 - DEVONO SOLO ESSERE DEBITAMENTE AUTORIZZATI
- Preavviso ampliato da 5 a 7 giorni



ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: STRUMENTI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

(Art. 14, commi 37-38)

- Non è più prevista la possibilità di richiedere
all'amministratore del condominio
al soggetto responsabile del pagamento

La presentazione di un elenco degli occupanti o detentori dei
locali e aree partecipanti al condominio o al centro commerciale
integrato

UTILIZZO CRITERIO 80% SUPERFICIE CATASTALE (Art. 14, comma 9 –
art. 1, c.387, L. 228/2012) – *vedi prima*



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

SANZIONE PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE

Art. 14, c. 39, D.L. 201/2011 - Art. 13 D.Lgs 471/97

Omesso/insufficiente versamento: *sanzione 30% di ogni importo non versato*

Tardivo versamento **entro 14 gg**: *sanzione 2% per ogni giorno di ritardo*

Tardivo versamento **oltre 14 gg**: *sanzione 30%*

Tarsu: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo)

Tia1: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo)ù

Tia2: non prevista – entrata patrimoniale

SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 14, c. 40, D.L. 201/2011

Sanzione dal **100% al 200%** del tributo NON versato, con minimo € 50

Tarsu: dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa DOVUTA (minimo € 51)

Tia1: non prevista

Tia2: non prevista



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

Nel caso di omessa indicazione di un immobile si realizza l'omissione della dichiarazione

La dichiarazione è sostituita dall'avviso di accertamento divenuto definitivo a decorrere dall'anno di definitività dell'avviso

SANZIONE PER INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 14, c. 41, D.L. 201/2011

Sanzione dal **50% al 100%** del tributo NON versato, con minimo € 50

Tarsu: dal 50% al 100% della maggiore tassa DOVUTA (senza minimo)

Tia1: non prevista

Tia2: non prevista



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

SANZIONE PER MANCATA, INFEDELE, INCOMPLETA RISPOSTA AL QUESTIONARIO ENTRO 60 GG DALLA SUA NOTIFICA

Art. 14, c. 42, D.L. 201/2011

Da € 100 a € 500

Tarsu: sanzione da € 51 a € 258

*Tia1: possibile sanzione per violazione prescrizioni
regolamentari art. 7 bis D.Lgs 267/2000*

Tia2: come Tia1



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

SANZIONE PER INSUFFICIENTE, OMESSO VERSAMENTO: MODALITA' APPLICAZIONE

Tributo in autoliquidazione: alla violazione delle scadenze di legge

Tributo liquidato dal Comune

Invio avvisi di pagamento come mero ausilio al contribuente, che rimane obbligato al pagamento del tributo alle scadenze di legge (onere di determinare il tributo): alla violazione delle scadenze di legge

Invio avvisi di liquidazione necessario per il pagamento

Omesso pagamento a seguito invio avviso

Notifica avviso di accertamento con recupero SOLO DEL
TRIBUTO E DELLE SPESE DI NOTIFICA

SANZIONI ED INTERESSI recuperati con specifico atto
solo DOPO la scadenza dei 60 giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- Ravvedimento operoso (*art. 13 D.Lgs 472/97*)
- Ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della disciplina statale (*art. 14, c. 44, D.L. 201/2011*)
 - Facoltà già concessa dall'art. 50 della L. 449/97 che rinvia ai principi dell'art. 3, comma 133, L. 662/96
- Adesione all'accertamento (*art. 14, c. 43, D.L. 201/2011*)
 - *RIDUZIONE AD 1/3 DELLE SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE ED INFEDELE DICHIARAZIONE IN CASO DI ACQUIESCENZA, CON PAGAMENTO TRIBUTO, SANZIONI ED INTERESSI ENTRO IL TERMINE PER RICORRERE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.*
- Adesione alla sanzione (*art. 17 D.Lgs 472/97*)



SANZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- Accertamento con adesione (*art. 50 L. 449/1997*)
- Altri istituti deflattivi
 - Adesione ai processi verbali di constatazione (*art. 5bis D.Lgs 218/97*)
 - Adesione agli inviti al contraddittorio (*art. 5 D.Lgs 218/97*)
 - Acquiescenza “allargata” (*art. 15 D.Lgs 218/97*)
- Conciliazione giudiziale (*D.Lgs 546/92*)



REGOLAMENTO

Permanenza potestà regolamentare ex art. 52 D.Lgs 446/97 (art.14, c. 45, D.L. 201/2011)

Limiti alla potestà regolamentare

Individuazione fattispecie imponibili

Soggetti passivi

Aliquota massima

Limiti impliciti

Principi generali dell'ordinamento

Sanzioni tributarie

Contenzioso

Principi costituzionali



REGOLAMENTO

Elementi previsti espressamente dal DL 201/11

1. Determinazione disciplina del tributo (*art. 14, c. 22*)
2. Classificazione categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (*art. 14, c. 22*)

Non è più prevista un'articolazione transitoria come nella tarsu, tuttavia il DPR 158/99 indica le categorie di attività (derogabili?)

3. Disciplina riduzioni tariffarie (*art. 14, c. 22 – commi 15-18*) - *facoltativo*
4. Disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni (*art. 14, c. 22 e 19*) - *facoltativo*
5. Individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (*art. 14, c. 22 – c.10*)

Come nella tarsu



REGOLAMENTO

Elementi previsti espressamente dal DL 201/11

6. Termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo (*art. 14, c. 22 e 33-35*)
7. Disciplina della tariffa giornaliera (*art. 14, c. 24*)
8. Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva (*art. 14, commi 29-32*) – *facoltativo*

Intera disciplina della tariffa

9. Applicazione di ulteriori circostanze attenuanti o esimenti (*art. 14, comma 44*) – *facoltativo*



REGOLAMENTO

Altri elementi da inserire nel regolamento

1. Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (*art. 1, c. 165, L. 296/06*)
2. Determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale (*art. 1, comma 168, L. 296/06*)

Il contribuente non è tenuto al versamento

Non si procede all'accertamento (derogabilità importo minimo € 30 dal 01/07/2012?)

3. Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (*art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000*)
4. Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento
5. Determinazione forma riscossione coattiva (*da verificare in base ad evoluzione normativa*)



REGOLAMENTO

Altri elementi da inserire nel regolamento

6. Inizio e cessazione e decorrenza obbligazione tributaria
Adempimenti per cessazione tributo
Modalità di effettuazione dei conguagli
Decorrenza variazione elementi incidenti sul tributo
7. Contenuto minimo della dichiarazione, modalità di presentazione
Eventuale validità dichiarazioni tarsu-tia in essere
8. Criteri di commisurazione della tariffa
Metodo di conteggio degli occupanti dei locali – chiarire per i non residenti (metodi presuntivi, ecc.)
Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche
Criteri per l'individuazione di tariffa unica
Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività)



REGOLAMENTO

Altri elementi da inserire nel regolamento

9. Determinazione tariffa:

Individuazione coefficienti Kb-Kc-Kd: rimando al provvedimento tariffario annuale

Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili

Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

10. Disciplina transitoria tarsu-tia



REGOLAMENTO

Altri elementi FACOLTATIVI da inserire nel regolamento

1. Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi (*art.50 L. 449/97*)
2. Agevolazioni fino all'esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (*art. 1, c. 86, L. 549/95*)
3. Agevolazioni, fino all'esenzione, per gli immobili delle ONLUS (*art. 21 D.Lgs 460/97*)
4. Agevolazioni, fino all'esenzione, in favore delle ex IPAB divenute ASP o privatizzate (*art. 4, c.5, D.Lgs 207/2001*)
5. Agevolazioni, fino all'esenzione, per centri polifunzionali (frazioni o zone montane < 3000 abitanti) (*art. 10 D.Lgs 114/1998 – vedere disciplina singole regioni*)



TARES: CRITICITA' RIMASTE

Contrasto di competenze in materia

Gestione dei rifiuti e delle relative entrate affidate agli ATO (D.Lgs 152/2006)

Soppressione ATO e passaggio competenze a nuovi soggetti individuati dalle Regioni (art. 1, c. 1quinquies, DL 2/2010)

Svolgimento servizi pubblici locali a rilevanza economica su ambiti o bacini ottimali individuati dalle Regioni (art. 25 DL 1/2012)

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, della determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e dell'affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali (art. 34, c. 23, L 221/2012)



TARES: CRITICITA' RIMASTE

Contrasto di competenze in materia

- Le nuove funzioni fondamentali dei comuni

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (*art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012*)

- Competenze in materia di tares, inclusa la determinazione delle tariffe affidata ai Comuni (*art. 14, D.L. 201/2011, confermato dall'art. 1, comma 387, legge 228/2012*)

Riduzione unico occupante e criterio tariffario DPR 158/99

Applicazione della maggiorazione alle medesime superfici della tares-rifiuti



TARES: CRITICITA' RIMASTE

Parzialmente risolto per il 2013 il problema dell'internalizzazione della gestione per i comuni in Tia

Rimane il problema della riscossione diretta solo al comune del tributo e della maggiorazione

Inaccessibilità della tariffa corrispettiva

Dubbi legittimità costituzionale maggiorazione

Competenze piano finanziario

Applicazione del tributo alle aree scoperte pertinenziali di edifici non abitativi



TARES: CRITICITA' RISOLTE

Applicazione superficie catastale

Costi recupero rifiuti e rifiuti esterni

Riferimento alle norme sui servizi pubblici locali dichiarate incostituzionali dell'art. 4, comma 1, del D.L. 138/2011

Art. 1, comma 387, L. 228/2012, let. a): “svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale”



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Scelta della tipologia

Tributo

Tariffa corrispettiva (solo se con misurazione puntuale dei rifiuti)

Organizzazione. Individuazione dei soggetti competenti per

Determinazione del prelievo – *SEMPRE IL COMUNE*

Applicazione del prelievo

Comune

Soggetto gestore (tariffa corrispettiva)

Riscossione spontanea dell'entrata

Diretta comune (tributo e sempre la maggiorazione)

Diretta soggetto gestore (tariffa corrispettiva)

Individuazione del funzionario responsabile

Predisposizione del regolamento



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Individuazione dei costi del servizio: piano finanziario

Predisposto dal soggetto gestore

Individuazione dei costi di gestione (CG) ricavabili dal bilancio comunale

Individuazione dei costi comuni (CC) – costi inclusi in capitoli del bilancio comunale non direttamente collegati con il servizio da imputare al servizio con opportuni criteri

Determinazione del costo d'uso del capitale (per la parte relativa al comune)

NB: queste informazioni dovranno integrare i dati del gestore per elaborare il piano finanziario

Fissazione dei criteri per la ripartizione tra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche

Reperimento delle informazioni disponibili sugli archivi tarsu

Ammontare del gettito tarsu

Numero delle utenze domestiche e non domestiche

Dimensione complessiva delle superfici divise per tipologia di utenza



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Determinazione della quantità di rifiuti raccolti

MUD

Problema dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo dal produttore

Ripartizione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche

Dati forniti dal gestore del servizio

In mancanza impiego di criteri convenzionali:

Stima della produzione delle utenze non domestiche in base ai coefficienti K_d

Stima della produzione delle utenze domestiche per differenza

Creazione della distribuzione delle famiglie in base alla numerosità del nucleo familiare

Incrocio dei dati del ruolo con l'anagrafe

Reperimento del dato dai soggetti non residenti

In via diretta

In via presuntiva



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Ripartizione delle utenze non domestiche tra le categorie di attività

Identificare il tipo di attività svolta dall'utente a ruolo tarsu

Denunce tarsu

Altre fonti informative (Registro imprese, ecc,)

Individuazione della categoria più appropriata in cui inserire l'utenza

Elevato impatto nel caso di utenze tassate in base all'effettiva destinazione delle superfici

Possibilità di eliminare o accorpare alcune categorie

Ripartizione del gettito tra parte fissa e variabile

$TF = CSL + CARC + CGD + CCD + AC + CK$

$TV = CRT + CTS + CRD + CTR$



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Associazione dato catastale con i dati toponomastici dei locali a destinazione ordinaria (non più necessario)

Indispensabile per ricavare la superficie imponibile

Strumenti

Sistemi territoriali

Incrocio banca dati Ici/Imu

Dati contratti di locazione

Dati utenze idriche/elettriche/gas

Dati catasto (se aggiornata toponomastica)

Questionari (in via residuale e limitata)



FASI PROCEDURALI PER IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Elaborazione degli importi tariffari annuali e predisposizione della delibera comunale

Scelta dei coefficienti K_b se non si misurano direttamente i rifiuti per le utenze domestiche: sono tassativi o superabili?

Scelta dei coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche: ricavare informazioni sulla potenzialità di produzione dei rifiuti nel territorio comunale.